



## Stagione Sportiva 2025/2026

### Comunicato Ufficiale N. 977

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali e le Circolari della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale N. 358 del 20.03.2026 – inerente al CU n. 177/A FIGC - Modifica art. 33 NOIF (all.1);
- Comunicato Ufficiale N. 360 del 20.03.2026 – inerente al CU n. 179A FIGC - Modifica art. 49 NOIF (all.2);
- Comunicato Ufficiale N. 362 del 23.03.2026 – inerente al C.U. n. 180/A della FIGC - Modifiche al Titolo VI delle NOIF (all.3);
- Circolare N. 35 del 05.03.2026 – inerente alla Circolare N. 8/2026 Centro Studi Tributarî LND (all.4);
- Circolare N. 36 del 09.03.2026 - inerente alla Circolare N. 9/2026 Centro Studi Tributarî LND (all.5);
- Circolare N. 37 del 30.03.2026 – inerente alla Circolare N.10/2026 Centro Studi Tributarî LND (all.6);
- Circolare N. 38 del 02.04.2026 – inerente alla Circolare N. 11/2026 - Centro Studi Tributarî LND (all.7);

#### **3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 20/04/2026.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Stefano Castiglia



**COMUNICATO UFFICIALE N. 358**  
**Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 177/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 33 delle N.O.I.F.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 177/A**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 marzo 2026;
- ravvisata la necessità di modificare l'art. 33 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 33 delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I “giovani di serie”</b></p> <p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I “giovani di serie”</b></p> <p>1. Invariato.</p> <p>2. Invariato.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p><i>2 bis.</i> La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p><i>2 ter.</i> Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato\ a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:</p> <p>a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di opzione da parte della società;</p> <p>b) nel modulo federale di tesseramento sia</p>	<p><b>2 bis. [ABROGATO]</b></p> <p><i>2 ter.</i> Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato\ a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:</p> <p>a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di opzione da parte della società;</p> <p>b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;</p> <p>c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.</p> <p>A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice</p>	<p>calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;</p> <p>c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile <b>in qualsiasi momento durante il periodo di tesseramento, purché nel rispetto dell'età minima prevista per i contratti di apprendistato professionalizzante. Il contratto di apprendistato, fermi restando i limiti temporali previsti per detti contratti, spiegherà la sua efficacia dal momento dell'esercizio dell'opzione.</b> Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.</p> <p>A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>3. Invariato.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>“giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:</p> <p>a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;</p> <p>b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;</p> <p>c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;</p> <p>d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.</p> <p>Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un’unica stagione sportiva, per la medesima società.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle otto stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a</p>	<p>4. Invariato.</p> <p>5. Invariato.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>favore della stessa, indipendentemente dall'età del/della calciatore/calciatrice.</p> <p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. [ABROGATO]</p> <p><b>Norme transitorie</b></p> <p>Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 <i>bis</i> trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 <i>bis</i> va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 <i>bis</i> non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</p> <p>Il comma 2 <i>ter</i> trova applicazione dal 1° luglio 2025.</p>	<p>6. Invariato.</p> <p>7. [ABROGATO]</p> <p><b>Norme transitorie</b></p> <p><del>Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</del></p> <p><del>Il comma 2 <i>bis</i> trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 <i>bis</i> va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 <i>bis</i> non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</del></p> <p><del>Il comma 2 <i>ter</i> trova applicazione dal 1°</del></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p><b>Norme transitorie per il calcio femminile</b></p> <p>[ABROGATO]</p>	<p><del>luglio 2025.</del></p> <p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p><b>Norme transitorie per il calcio femminile</b></p> <p>[invariato]</p>



**COMUNICATO UFFICIALE N. 360**  
**Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 179/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 49 delle N.O.I.F.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 179/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 marzo 2026;
- vista la proposta della Lega Nazionale Professionisti Serie B di modifica dell'art. 49 delle NOIF;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 49 delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 49</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ordinamento dei Campionati</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 49</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ordinamento dei Campionati</u></b></p>
<p>1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:</p> <p><b><u>a) Lega Nazionale Professionisti</u></b>  Serie A: Girone unico di 20 squadre.  Serie B: Girone unico di 22 squadre.  La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.  Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.  Le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.  Le squadre classificate al 19°, 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C.</p> <p><b><u>b) Lega Italiana Calcio Professionistico</u></b></p> <p>Il Campionato Serie C è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro.</p> <p><b><u>D) Criteri di promozione</u></b></p> <p>Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Serie C sono promosse direttamente alla Serie B. E' promossa in Serie</p>	<p>1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:</p> <p><b><u>a) Lega Calcio Serie A</u></b>  Girone unico di 20 squadre.  La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.  Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.</p> <p><b><u>b) Lega Nazionale Professionisti Serie B</u></b>  Girone unico di <b>20</b> squadre.  Le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.  Le squadre classificate al <b>17°, 18°, 19° e 20°</b> posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C.</p> <p><b><u>c) Lega Italiana Calcio Professionistico</u></b></p> <p>Il Campionato Serie C è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro.</p> <p><b><u>D) Criteri di promozione</u></b></p> <p>Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Serie C sono promosse direttamente alla Serie B. E' promossa in Serie</p>

B, come quarta squadra, la vincitrice dei Play-Off.

## **II) Play-Off**

I Play Off verranno disputati dalle 28 squadre che, a conclusione della *regular season*, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi e dalla squadra che risulta vincitrice della Coppa Italia Serie C.

1) Nell'ipotesi in cui per la vincitrice di Coppa Italia Serie C si verifichi una delle condizioni sotto elencate:

- a) si sia classificata al primo posto nel girone di competenza;
- b) si sia classificata al secondo posto nel girone di competenza;
- c) si sia classificata al terzo posto nel girone di competenza;
- d) si sia classificata nel girone di competenza in posizione che comporti la retrocessione diretta in categoria inferiore;
- e) si sia classificata in posizione che comporti l'accesso ai Play Out;
- f) rinunci alla disputa dei Play Off, nella posizione di griglia nei Play Off (prevista per la vincitrice della Coppa) subentrerà l'altra squadra finalista di Coppa Italia Serie C.

In quest'ultimo caso, qualora ricorrano anche per la finalista perdente la Coppa Italia Serie C le suindicate ipotesi di preclusione ovvero in caso di rinuncia di quest'ultima, la posizione di griglia nei Play Off (prevista per la vincitrice della Coppa) sarà assegnata alla squadra quarta classificata nel girone di competenza della vincitrice di Coppa Italia Serie C, con scorrimento della classifica delle altre squadre successivamente posizionate fino all'ammissione, in via del tutto eccezionale, della squadra classificatasi all'undicesimo posto durante la *regular season*.

2) Nell'ulteriore ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C o la società che le subentra nella posizione in griglia si sia classificata dal quarto al decimo posto durante la *regular season*, avrà accesso ai Play Off, in via del tutto eccezionale, la squadra classificatasi all'undicesimo posto nel girone di competenza

B, come quarta squadra, la vincitrice dei Play-Off.

## **II) Play-Off**

I Play Off verranno disputati dalle 28 squadre che, a conclusione della *regular season*, si sono classificate dal secondo al decimo posto dei tre gironi e dalla squadra che risulta vincitrice della Coppa Italia Serie C.

1) Nell'ipotesi in cui per la vincitrice di Coppa Italia Serie C si verifichi una delle condizioni sotto elencate:

- a) si sia classificata al primo posto nel girone di competenza;
- b) si sia classificata al secondo posto nel girone di competenza;
- c) si sia classificata al terzo posto nel girone di competenza;
- d) si sia classificata nel girone di competenza in posizione che comporti la retrocessione diretta in categoria inferiore;
- e) si sia classificata in posizione che comporti l'accesso ai Play Out;
- f) rinunci alla disputa dei Play Off, nella posizione di griglia nei Play Off (prevista per la vincitrice della Coppa) subentrerà l'altra squadra finalista di Coppa Italia Serie C.

In quest'ultimo caso, qualora ricorrano anche per la finalista perdente la Coppa Italia Serie C le suindicate ipotesi di preclusione ovvero in caso di rinuncia di quest'ultima, la posizione di griglia nei Play Off (prevista per la vincitrice della Coppa) sarà assegnata alla squadra quarta classificata nel girone di competenza della vincitrice di Coppa Italia Serie C, con scorrimento della classifica delle altre squadre successivamente posizionate fino all'ammissione, in via del tutto eccezionale, della squadra classificatasi all'undicesimo posto durante la *regular season*.

2) Nell'ulteriore ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C o la società che le subentra nella posizione in griglia si sia classificata dal quarto al decimo posto durante la *regular season*, avrà accesso ai Play Off, in via del tutto eccezionale, la squadra classificatasi all'undicesimo posto nel girone di competenza

durante la regular season, con scorrimento della classifica delle altre squadre.

Lo svolgimento delle gare di Play Off si articolerà attraverso tre distinte fasi, con condizioni di accesso determinate come segue:

Fase Play Off del Girone;  
Fase Play Off Nazionale;  
Final Four.

### **III) Fase Play-Off del Girone**

Alla Prima Fase Play Off del Girone accedono le 21 squadre classificate dal quarto al decimo posto di ciascun girone. Essa si svolgerà attraverso la disputa di un doppio turno a gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della *regular season*.

#### **A. Primo Turno Play Off del Girone (5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> classificate)**

Le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone si affrontano, in gara unica, secondo la seguente previsione:

- a) la squadra *quinta* classificata affronterà la squadra *decima* classificata del medesimo girone;
  - b) la squadra *sesta* classificata affronterà la squadra *nona* classificata del medesimo girone;
  - c) la squadra *settima* classificata affronterà la squadra *ottava* classificata del medesimo girone;
- Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno.

In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della *regular season*.

Nell'ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C si sia classificata al 5° o al 6°, o al 7° o all' 8° o 9° o 10° posto, avrà accesso ai Play Off del girone – in via del tutto eccezionale – la squadra classificatasi all'11° posto del girone di competenza, con scorrimento della classifica delle altre squadre.

#### **B. Secondo Turno Play Off del Girone**

durante la regular season, con scorrimento della classifica delle altre squadre.

Lo svolgimento delle gare di Play Off si articolerà attraverso tre distinte fasi, con condizioni di accesso determinate come segue:

Fase Play Off del Girone;  
Fase Play Off Nazionale;  
Final Four.

### **III) Fase Play-Off del Girone**

Alla Prima Fase Play Off del Girone accedono le 21 squadre classificate dal quarto al decimo posto di ciascun girone. Essa si svolgerà attraverso la disputa di un doppio turno a gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della *regular season*.

#### **A. Primo Turno Play Off del Girone (5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> classificate)**

Le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone si affrontano, in gara unica, secondo la seguente previsione:

- a) la squadra *quinta* classificata affronterà la squadra *decima* classificata del medesimo girone;
  - b) la squadra *sesta* classificata affronterà la squadra *nona* classificata del medesimo girone;
  - c) la squadra *settima* classificata affronterà la squadra *ottava* classificata del medesimo girone;
- Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno.

In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della *regular season*.

Nell'ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C si sia classificata al 5° o al 6°, o al 7° o all' 8° o 9° o 10° posto, avrà accesso ai Play Off del girone – in via del tutto eccezionale – la squadra classificatasi all'11° posto del girone di competenza, con scorrimento della classifica delle altre squadre.

#### **B. Secondo Turno Play Off del Girone**

Nel secondo turno di Play Off del Girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del Primo Turno, si aggiunge la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone *di regular season*.

Le 4 partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della *regular season*, determinandosi gli accoppiamenti secondo i seguenti criteri:

- a) la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata;
- b) le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata;

Nell'ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C si sia classificata al 4° posto durante la *regular season*, avrà accesso ai Play Off del Girone – in via del tutto eccezionale – la squadra classificatasi all'11° posto del girone di competenza con scorrimento della classifica delle altre squadre.

Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play-Off Nazionale.

In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, avrà accesso alla Fase Play-Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della *regular season*.

#### **IV) Fase Play-Off Nazionale**

Alla Fase Play-Off Nazionale partecipano 13 squadre che si confronteranno in un doppio turno.

##### **A. Primo Turno Play-Off Nazionale**

Al Primo Turno Play-Off Nazionale partecipano 10 squadre, così determinate:

- a) le 6 squadre che risultano vincenti degli incontri della fase Play Off dei Gironi;
- b) le 3 squadre terze classificate di ogni girone al termine della *regular season*;
- c) la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C o la società subentrante in virtù delle previsioni di cui al paragrafo II).

##### **Svolgimento Primo Turno della Fase Play-Off Nazionale**

Nel secondo turno di Play Off del Girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del Primo Turno, si aggiunge la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone *di regular season*.

Le 4 partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della *regular season*, determinandosi gli accoppiamenti secondo i seguenti criteri:

- a) la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata;
- b) le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata;

Nell'ipotesi in cui la vincitrice di Coppa Italia Serie C si sia classificata al 4° posto durante la *regular season*, avrà accesso ai Play Off del Girone – in via del tutto eccezionale – la squadra classificatasi all'11° posto del girone di competenza con scorrimento della classifica delle altre squadre.

Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play-Off Nazionale.

In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, avrà accesso alla Fase Play-Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della *regular season*.

#### **IV) Fase Play-Off Nazionale**

Alla Fase Play-Off Nazionale partecipano 13 squadre che si confronteranno in un doppio turno.

##### **A. Primo Turno Play-Off Nazionale**

Al Primo Turno Play-Off Nazionale partecipano 10 squadre, così determinate:

- a) le 6 squadre che risultano vincenti degli incontri della fase Play Off dei Gironi;
- b) le 3 squadre terze classificate di ogni girone al termine della *regular season*;
- c) la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C o la società subentrante in virtù delle previsioni di cui al paragrafo II).

##### **Svolgimento Primo Turno della Fase Play-Off Nazionale**

Il primo turno della Fase Play-Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti tra le 10 squadre qualificate: che prevedranno come “*teste di serie*” le 5 squadre di seguito indicate:

- le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella *regular season*;
- la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C, ovvero la squadra che ad essa subentra in virtù delle previsioni di cui al paragrafo II);
- la squadra che, tra le 6 vincitrici dei Play-Off del Girone, risulterà meglio classificata ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).

Le altre 5 squadre saranno accoppiate alle 5 “*teste di serie*” mediante sorteggio. Le squadre “*teste di serie*” disputeranno la gara di ritorno in casa.

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la squadra “*testa di serie*”.

### **B. Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale**

Al secondo turno della fase dei Play-Off Nazionale partecipano le 5 squadre risultate vincitrici delle gare del Primo Turno e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della *regular season*.

### **Svolgimento Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale.**

Le gare del Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articoleranno attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno, secondo accoppiamenti tra le 8 squadre qualificate che prevedranno, come “*teste di serie*”, le 4 squadre di seguito indicate:

Il primo turno della Fase Play-Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti tra le 10 squadre qualificate: che prevedranno come “*teste di serie*” le 5 squadre di seguito indicate:

- le 3 squadre classificate al terzo posto di ciascun girone nella *regular season*;
- la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C, ovvero la squadra che ad essa subentra in virtù delle previsioni di cui al paragrafo II);
- la squadra che, tra le 6 vincitrici dei Play-Off del Girone, risulterà meglio classificata ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).

Le altre 5 squadre saranno accoppiate alle 5 “*teste di serie*” mediante sorteggio. Le squadre “*teste di serie*” disputeranno la gara di ritorno in casa.

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la squadra “*testa di serie*”.

### **B. Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale**

Al secondo turno della fase dei Play-Off Nazionale partecipano le 5 squadre risultate vincitrici delle gare del Primo Turno e le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della *regular season*.

### **Svolgimento Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale.**

Le gare del Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articoleranno attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno, secondo accoppiamenti tra le 8 squadre qualificate che prevedranno, come “*teste di serie*”, le 4 squadre di seguito indicate:

<p>a) le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella regular season;</p> <p>b) la squadra che, tra le vincitrici del primo turno di Play Off Nazionale, risulterà meglio classificata delle altre ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).</p> <p>Le altre 4 squadre saranno accoppiate alle 4 “<i>teste di serie</i>” mediante sorteggio. Le squadre “<i>teste di serie</i>” disputeranno la gara di ritorno in casa.</p> <p>Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four.</p> <p>In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.</p> <p>In caso di parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra “<i>testa di serie</i>”.</p> <p><b><u>V) Final Four</u></b></p> <p>Alla fase cosiddetta “<i>Final Four</i>” partecipano le 4 squadre vincenti degli incontri di cui al Secondo Turno Play-Off Nazionale, inserite in un tabellone mediante sorteggio senza condizionamento di accoppiamento e successione degli incontri. Più in particolare si svolgeranno due successivi livelli di qualificazione come di seguito:</p> <p>a) i confronti valevoli quali “<i>semifinali</i>” saranno disputati in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati da sorteggio integrale.</p> <p>Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla “<i>Finale</i>”.</p> <p>In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla “<i>Finale</i>” le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.</p> <p>In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore;</p> <p>b) la “<i>Finale</i>” sarà disputata in gare di andata e ritorno.</p>	<p>a) le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone nella regular season;</p> <p>b) la squadra che, tra le vincitrici del primo turno di Play Off Nazionale, risulterà meglio classificata delle altre ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI).</p> <p>Le altre 4 squadre saranno accoppiate alle 4 “<i>teste di serie</i>” mediante sorteggio. Le squadre “<i>teste di serie</i>” disputeranno la gara di ritorno in casa.</p> <p>Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four.</p> <p>In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.</p> <p>In caso di parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra “<i>testa di serie</i>”.</p> <p><b><u>V) Final Four</u></b></p> <p>Alla fase cosiddetta “<i>Final Four</i>” partecipano le 4 squadre vincenti degli incontri di cui al Secondo Turno Play-Off Nazionale, inserite in un tabellone mediante sorteggio senza condizionamento di accoppiamento e successione degli incontri. Più in particolare si svolgeranno due successivi livelli di qualificazione come di seguito:</p> <p>a) i confronti valevoli quali “<i>semifinali</i>” saranno disputati in gare di andata e ritorno secondo accoppiamenti determinati da sorteggio integrale.</p> <p>Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla “<i>Finale</i>”.</p> <p>In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla “<i>Finale</i>” le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.</p> <p>In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore;</p> <p>b) la “<i>Finale</i>” sarà disputata in gare di andata e ritorno.</p>
---	---

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15' e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

La squadra vincente la “*Finale*” acquisirà il titolo per l'ammissione al campionato di serie B.

#### **VI) Classifica Gare Play-Off**

Ai fini della determinazione, nelle fasi dei Play-Off Nazionale, della “*squadra meglio classificata*” si dovranno applicare i seguenti criteri:

- a) miglior piazzamento in classifica nel proprio girone al termine della *regular season*;
- b) maggior numero di punti acquisiti in classifica nel proprio girone al termine della *regular season*;
- c) maggior numero di vittorie conquistate nel proprio girone al termine della *regular season*;
- d) maggior numero di reti segnate nel proprio girone al termine della *regular season*;
- e) sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.

Alle gare di Play Off si applica la normativa di cui all'art. 57 delle N.O.I.F. (“Gare effettuate a cura degli organi federali”).

#### **VII) Criteri di retrocessione**

Le retrocessioni al Campionato di Serie D sono nove.

Le squadre classificate all'ultimo posto di ciascun girone al termine della *regular season* del Campionato Serie C sono retrocesse direttamente al Campionato di Serie D.

Le ulteriori sei retrocessioni saranno regolate, attraverso la disputa dei Play-Out, secondo la seguente formula.

#### **VIII) Play-Out**

La disputa dei Play out avviene tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ogni girone, secondo la seguente formula:

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15' e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

La squadra vincente la “*Finale*” acquisirà il titolo per l'ammissione al campionato di serie B.

#### **VI) Classifica Gare Play-Off**

Ai fini della determinazione, nelle fasi dei Play-Off Nazionale, della “*squadra meglio classificata*” si dovranno applicare i seguenti criteri:

- a) miglior piazzamento in classifica nel proprio girone al termine della *regular season*;
- b) maggior numero di punti acquisiti in classifica nel proprio girone al termine della *regular season*;
- c) maggior numero di vittorie conquistate nel proprio girone al termine della *regular season*;
- d) maggior numero di reti segnate nel proprio girone al termine della *regular season*;
- e) sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.

Alle gare di Play Off si applica la normativa di cui all'art. 57 delle N.O.I.F. (“Gare effettuate a cura degli organi federali”).

#### **VII) Criteri di retrocessione**

Le retrocessioni al Campionato di Serie D sono nove.

Le squadre classificate all'ultimo posto di ciascun girone al termine della *regular season* del Campionato Serie C sono retrocesse direttamente al Campionato di Serie D.

Le ulteriori sei retrocessioni saranno regolate, attraverso la disputa dei Play-Out, secondo la seguente formula.

#### **VIII) Play-Out**

La disputa dei Play out avviene tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ogni girone, secondo la seguente formula:

<p>a) la squadra quintultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;</p> <p>b) la squadra quartultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra terzultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra terzultima classificata;</p> <p>c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della <i>regular season</i> del Campionato Serie C.</p> <p>Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine della <i>regular season</i> del Campionato Serie C al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato di Serie D.</p> <p>Alle gare di Play Out si applica la normativa di cui all'art. 57 delle NOIF ("Gare effettuare a cura degli organi federali").</p> <p><b><u>IX) Mancata disputa delle gare di Play-Out</u></b></p> <p>La squadra penultima classificata al termine della <i>regular season</i> del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti.</p> <p>La squadra terzultima classificata al termine della <i>regular season</i> del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra quartultima classificata sia superiore a 8 punti.</p> <p><b><u>X) Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone</u></b></p> <p>La formazione delle classifiche finali dei girone, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere</p>	<p>a) la squadra quintultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;</p> <p>b) la squadra quartultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra terzultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra terzultima classificata;</p> <p>c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della <i>regular season</i> del Campionato Serie C.</p> <p>Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine della <i>regular season</i> del Campionato Serie C al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato di Serie D.</p> <p>Alle gare di Play Out si applica la normativa di cui all'art. 57 delle NOIF ("Gare effettuare a cura degli organi federali").</p> <p><b><u>IX) Mancata disputa delle gare di Play-Out</u></b></p> <p>La squadra penultima classificata al termine della <i>regular season</i> del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti.</p> <p>La squadra terzultima classificata al termine della <i>regular season</i> del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra quartultima classificata sia superiore a 8 punti.</p> <p><b><u>X) Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone</u></b></p> <p>La formazione delle classifiche finali dei girone, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere</p>
--	--

direttamente l'ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- d) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- e) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- f) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- g) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- h) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- i) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- j) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

#### **XI) Criteri di organizzazione dei Play-Off e Play-Out**

L'organizzazione delle gare di Play-Off e Play-Out compete alla Lega Pro, la quale assume il duplice ruolo sia di organizzatore che di titolare della competizione e dei singoli eventi.

Le gare devono essere disputate sui campi utilizzati dalle società durante il campionato. Il Presidente della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su campo diverso da quello utilizzato dalla società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata.

Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all'art. 57 n. 2 delle N.O.I.F.

direttamente l'ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- d) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- e) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- f) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- g) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- h) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- i) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- j) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

#### **XI) Criteri di organizzazione dei Play-Off e Play-Out**

L'organizzazione delle gare di Play-Off e Play-Out compete alla Lega Pro, la quale assume il duplice ruolo sia di organizzatore che di titolare della competizione e dei singoli eventi.

Le gare devono essere disputate sui campi utilizzati dalle società durante il campionato. Il Presidente della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su campo diverso da quello utilizzato dalla società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata.

Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all'art. 57 n. 2 delle N.O.I.F.

## **XII) Criteri organizzativi generali**

Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l'anticipo di una delle due gare.

Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle società interessate.

Le delibere del Presidente sono inappellabili.

### **c) Lega Nazionale Dilettanti**

#### **- Dipartimento Interregionale.**

1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi.

Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, purché siano in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Serie D seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito Regolamento della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

L'ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni federali.

Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti.

Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni

## **XII) Criteri organizzativi generali**

Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l'anticipo di una delle due gare.

Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle società interessate.

Le delibere del Presidente sono inappellabili.

### **d) Lega Nazionale Dilettanti**

#### **- Dipartimento Interregionale.**

1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi.

Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, purché siano in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Serie D seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito Regolamento della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

L'ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni federali.

Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti.

Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni

<p>stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale.</p> <p>Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.</p> <p>Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti.</p> <p>Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale – ovvero, con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni, l'altra finalista, purché anch'essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione.</p> <p>Il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata al termine della stagione sportiva viene retrocessa nel Campionato di Promozione.</p> <p><b><u>- Comitati Regionali</u></b></p> <p>1) Campionati Regionali.</p> <p>a) <i>Campionato di Eccellenza.</i></p> <p>Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.</p> <p>b) <i>Campionato di Promozione.</i></p>	<p>stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale.</p> <p>Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.</p> <p>Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti.</p> <p>Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale – ovvero, con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni, l'altra finalista, purché anch'essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione.</p> <p>Il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata al termine della stagione sportiva viene retrocessa nel Campionato di Promozione.</p> <p><b><u>- Comitati Regionali</u></b></p> <p>1) Campionati Regionali.</p> <p>a) <i>Campionato di Eccellenza.</i></p> <p>Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.</p> <p>b) <i>Campionato di Promozione.</i></p>
--	--

<p>Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.</p>
<p>c) <i>Campionato di 1a Categoria.</i></p>	<p>c) <i>Campionato di 1a Categoria.</i></p>
<p>Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.</p>
<p>d) <i>Campionato di 2 a Categoria.</i></p>	<p>d) <i>Campionato di 2 a Categoria.</i></p>
<p>Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.</p>
<p>e) <i>Campionato Regionale Juniores “Under 19”.</i></p>	<p>e) <i>Campionato Regionale Juniores “Under 19”.</i></p>
<p>Il Campionato Regionale Juniores “Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.</p>	<p>Il Campionato Regionale Juniores “Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.</p>
<p>2) Campionati Provinciali</p>	<p>2) Campionati Provinciali</p>
<p>a) <i>Campionato di 3 a Categoria.</i></p>	<p>a) <i>Campionato di 3 a Categoria.</i></p>
<p>Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p>	<p>Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p>
<p>b) <i>Campionato di “3 a Categoria – Under 21”.</i></p>	<p>b) <i>Campionato di “3 a Categoria – Under 21”.</i></p>
<p>Il Campionato di “3 a Categoria – Under 21” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p>	<p>Il Campionato di “3 a Categoria – Under 21” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p>
<p>c) <i>Campionato di “3 a Categoria – Under 19”.</i></p>	<p>c) <i>Campionato di “3 a Categoria – Under 19”.</i></p>

<p>Il Campionato di “3 a Categoria – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p> <p>d) <i>Campionato di “3.a Categoria – Over 30”.</i></p> <p>Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p> <p>e) <i>Campionato di “3.a Categoria – Over 35”.</i></p> <p>Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p> <p>f) Campionato Provinciale Juniores “Under 19”.</p> <p>Il Campionato Provinciale Juniores “Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p> <p><b>- Dipartimento Calcio Femminile:</b> Competizioni Nazionali delegate dalla F.I.G.C.</p> <p>I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.</p> <p><b>- Divisione Calcio a Cinque</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Campionati Nazionali</li> <li>2. Campionati Regionali</li> <li>3. Campionati Provinciali</li> </ol> <p>Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Il Campionato di “3 a Categoria – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p> <p>d) <i>Campionato di “3.a Categoria – Over 30”.</i></p> <p>Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p> <p>e) <i>Campionato di “3.a Categoria – Over 35”.</i></p> <p>Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p> <p>f) Campionato Provinciale Juniores “Under 19”.</p> <p>Il Campionato Provinciale Juniores “Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.</p> <p><b>- Dipartimento Calcio Femminile:</b> Competizioni Nazionali delegate dalla F.I.G.C.</p> <p>I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.</p> <p><b>- Divisione Calcio a Cinque</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Campionati Nazionali</li> <li>2. Campionati Regionali</li> <li>3. Campionati Provinciali</li> </ol> <p>Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.</p>
---	---

<p>2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di categoria superiore;</li> <li>b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2<sup>a</sup> Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;</li> <li>c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi dei campionati di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.</li> </ul> <p>Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.</p> <p><b>d) <u>Divisione Calcio Femminile:</u></b></p> <p>Competizioni Nazionali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serie A</li> <li>2. Serie B</li> <li>3. Primavera</li> <li>4. Coppa Italia</li> <li>5. Supercoppa Italiana</li> </ol> <p>Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente dalla Divisione Calcio Femminile. Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di play-off e play-out.</p> <p>2. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono</p>	<p>2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di categoria superiore;</li> <li>b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2<sup>a</sup> Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;</li> <li>c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi dei campionati di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.</li> </ul> <p>Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.</p> <p><b>e) <u>Divisioni Calcio Femminile:</u></b></p> <p>Competizioni Nazionali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serie A</li> <li>2. Serie B</li> <li>3. Primavera</li> <li>4. Coppa Italia</li> <li>5. Supercoppa Italiana</li> </ol> <p>Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente dalla Divisioni Calcio Femminile. Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di play-off e play-out.</p> <p>2. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono</p>
---	---

<p>tenute a definire gli organici dei propri campionati.</p> <p>3. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti ai Campionati di Serie A, B e C maschili, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C. Ciascuna Lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione. Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d'intesa con le altre Leghe interessate. L'intesa con le Leghe interessate è necessaria esclusivamente laddove la modifica dell'ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione. In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio Federale.</p> <p>4. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni Lega ha individuato in conformità al comma 3 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega. La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti.</p> <p>4 bis. Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze:</p>	<p>tenute a definire gli organici dei propri campionati.</p> <p>3. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti ai Campionati di Serie A, B e C maschili, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 <b>lettere a) b) e c)</b> ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C. Ciascuna Lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione. Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d'intesa con le altre Leghe interessate. L'intesa con le Leghe interessate è necessaria esclusivamente laddove la modifica dell'ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione. In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio Federale.</p> <p>4. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni Lega ha individuato in conformità al comma 3 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega. La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti.</p> <p>4 bis. Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze:</p>
--	--

<p>a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C;</p> <p>b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l'esclusione di una società dal Campionato Serie C;</p> <p>c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società all'ultimo posto in classifica del Campionato Serie C;</p> <p>d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C successivo;</p> <p>in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere riammesse le società che all'esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.</p> <p>5. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 4 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.</p> <p><b>Norma transitoria</b> Per la stagione sportiva 2019/2020 il Campionato di Serie B è articolato in un girone unico a 20 squadre e in ragione dell'attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l'integrazione dell'organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società. Laddove, all'esito della procedura di rilascio delle Licenze Nazionali o in ragione di provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione, l'organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 di cui al comma 1 dovesse risultare inferiore a 20 squadre, l'integrazione dell'organico verrà effettuata attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate delle</p>	<p>a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C;</p> <p>b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l'esclusione di una società dal Campionato Serie C;</p> <p>c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società all'ultimo posto in classifica del Campionato Serie C;</p> <p>d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C successivo;</p> <p>in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere riammesse le società che all'esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.</p> <p>5. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 4 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del <b>comma 3</b>, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.</p> <p><b>Norma transitoria</b> <b>ABROGATO</b></p>
--	---

<p>società retrocesse dalla Serie B nella stagione sportiva 2018/2019. In tale ultima ipotesi, qualora le squadre retrocesse dalla Serie B fossero destinatarie dei richiamati provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione o di diniego del rilascio della Licenza Nazionale, la vacanza di organico della Serie B verrà integrata attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.</p>	
---	--



**COMUNICATO UFFICIALE N. 362**  
**Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 180/A della F.I.G.C., inerente le modifiche apportate al Titolo VI delle N.O.I.F.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2026**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 180/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 marzo 2026;
- viste le proposte avanzate dalla Lega Calcio Serie A di modificare il Titolo VI delle NOIF;
- ritenute condivisibili le proposte della Lega Calcio Serie A;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche al Titolo VI delle NOIF, secondo il testo allegato sub A) al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<b>Parte II LE FUNZIONI</b>	
<b>TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE</b>	<b>TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE</b>
<b>Art. 77 Organi del Sistema delle Licenze Nazionali ABROGATO</b>	<b>Art. 77 Organi del Sistema delle Licenze Nazionali ABROGATO</b>
<b>Art. 78 Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche ABROGATO</b>	<b>Art. 78 Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche ABROGATO</b>
<b>Art. 78 bis Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche</b>	<b>Art. 78 bis Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche</b>
<p>1. L'art. 13 <i>bis</i> del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ha istituito la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (di seguito la "Commissione").</p> <p>2. La Commissione svolge, prima e durante le competizioni, le attività di vigilanza e controllo attribuitele dalla legislazione vigente.</p> <p>3. La Commissione, all'esito delle proprie verifiche, trasmette alla Segreteria Generale della FIGC entro i termini previsti dalla normativa federale:</p> <p>a) i pareri obbligatori per l'adozione dei provvedimenti di competenza della FIGC concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione delle società dalle competizioni professionistiche;</p> <p>b) gli esiti dei controlli e la relativa documentazione, segnalando le eventuali violazioni riscontrate, per il seguito di competenza in ambito federale.</p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p>
<b>Art. 79 Attività consultive ABROGATO</b>	<b>Art. 79 Attività consultive ABROGATO</b>
<b>Art. 80 Attività di controllo ABROGATO</b>	<b>Art. 80 Attività di controllo ABROGATO</b>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center"><b>Art. 81</b> <b>Poteri sanzionatori</b> ABROGATO</p>	<p align="center"><b>Art. 81</b> <b>Poteri sanzionatori</b> ABROGATO</p>
<p align="center"><b>Art. 82</b> <b>Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.</b> ABROGATO</p>	<p align="center"><b>Art. 82</b> <b>Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.</b> ABROGATO</p>
<p align="center"><b>Art. 83</b> <b>Regolamento interno della Co.Vi.So.C.</b> ABROGATO</p>	<p align="center"><b>Art. 83</b> <b>Regolamento interno della Co.Vi.So.C.</b> ABROGATO</p>
<p align="center"><b>Art. 84</b> <b>Contabilità e bilancio</b></p> <p>1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC.</p> <p>2. Le società associate alle Leghe Professionistiche, devono depositare presso la Commissione, secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.</p> <p>3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.</p> <p>4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.</p> <p>5. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del <i>pro-rata temporis</i>.</p> <p>6. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre le</p>	<p align="center"><b>Art. 84</b> <b>Contabilità e bilancio</b></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato.</p> <p>5. Invariato.</p> <p>6. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.</p>	
<p>7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata (<i>"limited review"</i>) da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.</p>	7. Invariato
<p>8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, predisporre il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. Sono soggette all'obbligo del consolidamento anche le società calcistiche che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991. L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, le società collegate e le altre società comprese nella struttura del gruppo che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della società calcistica. Devono essere altresì incluse nell'area di consolidamento le società, anche non comprese nella struttura del gruppo, nonché i soggetti giuridici che controllino direttamente o indirettamente la società calcistica, che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della medesima società, salvo che le eventuali attività tipiche dalle stesse svolte siano già interamente riscontrabili contabilmente nel bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento. Restano comunque salve le disposizioni di cui agli artt. 27, comma 3 <i>bis</i> e 28 del d.lgs. n. 127/1991.</p>	8. Invariato
<p>9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8, devono, altresì, depositare presso la Commissione la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.</p>	9. Invariato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>10. Abrogato</p> <p>11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Commissione, secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. D), il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 4. Qualora le medesime società esercitino il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8.</p>	<p>10. Abrogato</p> <p>11. Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 85</b> <b>Adempimenti periodici presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche</b></p> <p><b>A) Adempimenti delle società di Serie A, di Serie B e di Serie C</b></p> <p><i><u>I. Bilancio d'esercizio</u></i></p> <p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza; c) relazione del revisore legale dei conti; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) verbale di approvazione.</p> <p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza; c) relazione revisore legale dei conti.</p> <p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 85</b> <b>Adempimenti periodici presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche</b></p> <p><b>A) Adempimenti delle società di Serie A, di Serie B e di Serie C</b></p> <p><i><u>I. Bilancio d'esercizio</u></i></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>documentazione di cui al comma 1.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.</p> <p><u>II. Relazione semestrale</u></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione;</p> <p>b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;</p> <p>c) relazione del revisore legale dei conti;</p> <p>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>e) verbale di approvazione.</p> <p>2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.</p> <p>3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la sola relazione semestrale consolidata, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.</p> <p><u>III. Situazioni patrimoniali intermedie</u></p> <p>1. Le società di Serie A, entro il 31 maggio, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p>	<p>3. Invariato</p> <p><u>II. Relazione semestrale</u></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p><u>III. Situazioni patrimoniali intermedie</u></p> <p>1. <b>Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre,</b> devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia <b>rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre,</b> approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;</p> <p>b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>c) verbale di approvazione.</p> <p>2. Le società di Serie B e di Serie C, entro il 31 maggio e il 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;</p> <p>b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>c) verbale di approvazione.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 o 2.</p> <p>4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 31 maggio, anche copia della situazione patrimoniale intermedia separata al 31 marzo, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 o 2.</p>	<p>documentazione:</p> <p>a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;</p> <p>b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>c) verbale di approvazione.</p> <p><b>2.Abrogato</b></p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui <b>al comma 1</b>.</p> <p>4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 31 maggio, anche copia della situazione patrimoniale intermedia separata al 31 marzo, unitamente alla documentazione di cui <b>al comma 1</b>.</p>
<p><u>IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali</u></p> <p>1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:</p> <p>a) budget del conto economico;</p> <p>b) budget dello stato patrimoniale;</p> <p>c) budget del rendiconto finanziario;</p> <p>d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno</p>	<p><u>IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali</u></p> <p>1. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;</p> <p>e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.</p> <p>2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre i budget secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.</p> <p>4. Le indicazioni per la redazione dei budget sono dettagliate con apposito Comunicato Ufficiale.</p>	<p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p>
<p><u>V. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori</u></p> <p>1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:</p> <p>a) copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;</p> <p>b) copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.</p>	<p><u>V. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori</u></p> <p>1. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>2. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.</p>	<p>2. Invariato</p>
<p>2 <i>bis.</i> La pendenza di contenziosi non manifestatamente infondati rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.</p>	<p>2 <i>bis.</i> Invariato</p>
<p><u>VI. Altri debiti tributari</u></p>	<p><u>VI. Altri debiti tributari</u></p>
<p>1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.</p>	<p>1. Invariato</p>
<p>2. Le società ad eccezione delle neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.</p>	<p>2. Invariato</p>
<p>3. Le sole società neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni e riferiti ai periodi di imposta di cui al comma 2. Qualora le stesse abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono</p>	<p>3. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo.</p>	
<p>4. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferite ai medesimi periodi di imposta, le società devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.</p>	4. Invariato
<p>5. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.</p>	5. Invariato
<p>5 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi.</p>	5 bis. Invariato
<p><b>B) Ulteriori adempimenti delle Società di Serie A</b></p>	<p><b>B) Ulteriori adempimenti delle Società di Serie A</b></p>
<p><u>I. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato</u></p>	<p><u>I. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato</u></p>
<p>1. Le società devono depositare, entro il 31 maggio e il 30 novembre, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).</p>	<p>1. Le società devono depositare, entro il 31 maggio e il 30 novembre, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R), <b>nonché la documentazione necessaria ai fini della copertura della eventuale eccedenza di costo secondo le modalità previste dal successivo art. 90, commi 5, 5 bis e 5 ter.</b></p>
<p>Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati,</p>	<p>Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati,</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>risultanti dal piano dei conti della FIGC:</p> <p>a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:</p> <p><i>i)</i> Costi per il personale, riferiti ai soli calciatori professionisti, con esclusione dei calciatori professionisti Under 23 elegibili per le Nazionali italiane, e al solo allenatore responsabile della prima squadra, compresi gli allenatori che abbiano precedentemente ricoperto tale incarico. Per “calciatori professionisti Under 23” si intendono quelli che, al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non hanno ancora compiuto il 23° anno di età;</p> <p><i>ii)</i> Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, con esclusione degli ammortamenti relativi ai calciatori professionisti Under 23, come sopra definiti, elegibili per le Nazionali italiane. Qualora il criterio di ammortamento adottato sia a quote decrescenti, è consentito determinare tale voce utilizzando il criterio di ammortamento a quote costanti;</p> <p><i>iii)</i> Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:</p> <p><i>i)</i> Ricavi delle vendite e delle prestazioni;</p> <p><i>ii)</i> Contributi in conto esercizio;</p> <p><i>iii)</i> Proventi da sponsorizzazioni;</p> <p><i>iv)</i> Proventi pubblicitari;</p> <p><i>v)</i> Proventi commerciali e royalties;</p> <p><i>vi)</i> Proventi da cessione diritti audiovisivi;</p> <p><i>vii)</i> Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;</p> <p><i>viii)</i> Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;</p> <p><i>ix)</i> Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.</p>	<p>risultanti dal piano dei conti della FIGC:</p> <p>a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:</p> <p><i>i)</i> Costi per il personale, riferiti ai soli calciatori professionisti, con esclusione dei calciatori professionisti Under 23 elegibili per le Nazionali italiane, e al solo allenatore responsabile della prima squadra, compresi gli allenatori che abbiano precedentemente ricoperto tale incarico. Per “calciatori professionisti Under 23” si intendono quelli che, al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non hanno ancora compiuto il 23° anno di età;</p> <p><i>ii)</i> Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, con esclusione degli ammortamenti relativi ai calciatori professionisti Under 23, come sopra definiti, elegibili per le Nazionali italiane. Qualora il criterio di ammortamento adottato sia a quote decrescenti, è consentito determinare tale voce utilizzando il criterio di ammortamento a quote costanti;</p> <p><i>iii)</i> Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;</p> <p>b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:</p> <p><i>i)</i> Ricavi delle vendite e delle prestazioni;</p> <p><i>ii)</i> Contributi in conto esercizio;</p> <p><i>iii)</i> Proventi da sponsorizzazioni;</p> <p><i>iv)</i> Proventi pubblicitari;</p> <p><i>v)</i> Proventi commerciali e royalties;</p> <p><i>vi)</i> Proventi da cessione diritti audiovisivi;</p> <p><b><i>vii)</i> Proventi da enti assicurativi relativi ad indennizzi per infortuni calciatori, correlati ai costi per il personale di cui alla precedente lettera a), punto i);</b></p> <p><i>viii)</i> Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;</p> <p><i>ix)</i> Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni, calciatori al netto delle relative Minusvalenze;</p> <p><b><i>x)</i> Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti <i>i), ii), iii), iv), v) e vi)</i>, sono calcolati:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio.</p>	<p>2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti <i>i), ii), iii), iv), v) vi) e vii)</i>, sono calcolati:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio.</p>
<p>3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <i>vii), viii) e ix)</i>, sono dati dal valore medio degli ultimi trentasei mesi, calcolato:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio.</p>	<p>3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <i>viii), ix) e x)</i>, sono dati dal valore medio degli ultimi trentasei mesi, calcolato:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio.</p>
<p>4. Qualora le società non dispongano dei dati contabili che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <i>vi), vii) e viii)</i>, secondo le modalità previste al comma 3, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.</p>	<p>4. Qualora le società non dispongano dei dati contabili che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <i>viii), ix) e x)</i>, secondo le modalità previste al comma 3, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.</p>
<p>5. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.</p>	<p>5. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>6. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, corredato da una dichiarazione con la quale i suddetti soggetti attestino la veridicità e la corrispondenza dei costi e dei ricavi, calcolati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, con le risultanze delle scritture contabili.</p>	6. Invariato
<p>7. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale.</p>	7. Invariato
<p><u>II. Regola del Pareggio di Bilancio</u></p>	<p><u>II. Regola del Pareggio di Bilancio</u></p>
<p>1. Le società devono dimostrare, entro il 30 novembre, di raggiungere il Pareggio di Bilancio attraverso la determinazione di ricavi e costi cosiddetti rilevanti a partire dal bilancio di esercizio approvato al 30 giugno precedente, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.</p>	1. Invariato
<p>2. Le società devono dimostrare, entro il 31 maggio, di raggiungere il Pareggio di Bilancio attraverso la determinazione di ricavi e costi cosiddetti rilevanti a partire dal bilancio di esercizio approvato al 31 dicembre precedente, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare.</p>	2. Invariato
<p>3. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro i termini di cui ai commi 1 e 2, i ricavi e costi cosiddetti rilevanti saranno determinati sulle risultanze del progetto di bilancio di cui alla precedente lett. A), paragrafo I, comma 2.</p>	3. Invariato
<p>4. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare la Regola del Pareggio di Bilancio secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.</p>	4. Invariato
<p>5. Le regole applicative sul Pareggio di Bilancio e il relativo sistema sanzionatorio sono dettagliate con apposito Comunicato Ufficiale.</p>	5. Invariato
<p><u>III. Emolumenti ed incentivi all'esodo</u></p>	<p><u>III. Emolumenti ed incentivi all'esodo</u></p>
<p>1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:</p>	1. Invariato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con</p>	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.</p> <p>2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.</p> <p>3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.</p> <p>3 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.</p> <p>4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.</p> <p>5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p> <p>6. La Commissione, entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato pagamento degli emolumenti ed incentivi all'esodo relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.</p> <p><u>IV. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera</u></p>	<p><b>2. Abrogato</b></p> <p>3. Invariato</p> <p>3 bis. Invariato</p> <p>4. Invariato</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. La Commissione, entro il <b>quindicesimo</b> giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato pagamento degli emolumenti ed incentivi all'esodo relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.</p> <p><u>IV. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera</u></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:</p> <p>a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi</p>	<p>1. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.</p> <p>2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.</p> <p>3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.</p> <p>4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.</p> <p>4 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione</p>	<p><b>2. Abrogato</b></p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p> <p>4 bis. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.</p> <p>5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.</p> <p>6. La Lega Calcio Serie A, entro il quinto giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Commissione l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.</p> <p>7. La Commissione, entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.</p>	<p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p> <p>7. La Commissione, entro il <b>quindicesimo</b> giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.</p>
<p><b>C) Ulteriori adempimenti delle Società di Serie B e di Serie C</b></p> <p><u>I. Indicatore di Liquidità</u></p> <p>1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).</p> <p>Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:</p> <p>a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:</p>	<p><b>C) Ulteriori adempimenti delle Società di Serie B e di Serie C</b></p> <p><u>I. Indicatore di Liquidità</u></p> <p>1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC), <b>nonché la documentazione necessaria ai fini della ripianamento della eventuale carenza finanziaria secondo le modalità previste dal successivo art. 90, comma 8.</b></p> <p>Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:</p> <p>a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><i>i)</i> Disponibilità liquide;  <i>ii)</i> Crediti verso clienti;  <i>iii)</i> Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;  <i>iv)</i> Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;  <i>v)</i> Crediti verso enti-settore specifico;  <i>vi)</i> Crediti verso altri;  <i>vii)</i> Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;  b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:  <i>i)</i> Obbligazioni ordinarie e convertibili;  <i>ii)</i> Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;  <i>iii)</i> Debiti verso banche;  <i>iv)</i> Debiti verso altri finanziatori;  <i>v)</i> Acconti;  <i>vi)</i> Debiti verso fornitori;  <i>vii)</i> Debiti rappresentati da titoli di credito;  <i>viii)</i> Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;  <i>ix)</i> Debiti tributari;  <i>x)</i> Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;  <i>xi)</i> Debiti verso enti-settore specifico;  <i>xii)</i> Altri debiti.</p>	<p><i>i)</i> Disponibilità liquide;  <i>ii)</i> Crediti verso clienti;  <i>iii)</i> Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;  <i>iv)</i> Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;  <i>v)</i> Crediti verso enti-settore specifico;  <i>vi)</i> Crediti verso altri;  <i>vii)</i> Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;  b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:  <i>i)</i> Obbligazioni ordinarie e convertibili;  <i>ii)</i> Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;  <i>iii)</i> Debiti verso banche;  <i>iv)</i> Debiti verso altri finanziatori;  <i>v)</i> Acconti;  <i>vi)</i> Debiti verso fornitori;  <i>vii)</i> Debiti rappresentati da titoli di credito;  <i>viii)</i> Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;  <i>ix)</i> Debiti tributari;  <i>x)</i> Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;  <i>xi)</i> Debiti verso enti-settore specifico;  <i>xii)</i> Altri debiti.</p>
<p>2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.</p>	<p>2. Invariato</p>
<p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Liquidità secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.</p>	<p>3. Invariato</p>
<p>4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p>	<p>4. Invariato</p>
<p>5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità</p>	<p>5. Invariato</p>



VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.</p>	
<p>3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <i>i)</i>, <i>ii)</i>, <i>iii)</i>, <i>iv)</i>, <i>v)</i> e <i>vi)</i>, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, sono calcolati:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.</p>	3. Invariato
<p>4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <i>vii)</i>, <i>viii)</i> e <i>ix)</i>, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio;</p>	4. Invariato
<p>5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti <i>i)</i>, <i>ii)</i>, <i>iii)</i>, <i>iv)</i>, <i>v)</i> e <i>vi)</i>, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, sono calcolati:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30</p>	5. Invariato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>settembre, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.</p>	
<p>6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <i>vii)</i>, <i>viii)</i> e <i>ix)</i>, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.</p>	6. Invariato
<p>7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate, che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <i>vii)</i>, <i>viii)</i> e <i>ix)</i>, secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.</p>	7. Invariato
<p>8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Indebitamento secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.</p>	8. Invariato
<p>9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di</p>	9. Invariato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
sorveglianza.	
10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale.	10. Invariato
11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento e/o l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato di cui al paragrafo III, presentino un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.	11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento e/o l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato di cui al paragrafo III, presentino un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato <b>nella misura</b> del 15%.
12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.	12. Invariato
<u>III. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato</u>	<u>III. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato</u>
1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).	1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).
Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:	Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:
a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:	a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:
i) Costi per il personale, con esclusione dei calciatori professionisti Under 23 elegibili per le Nazionali italiane. Per "calciatori professionisti Under 23" si intendono quelli che, al 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non hanno ancora compiuto il 23° anno di età;	i) Costi per il personale, con esclusione dei calciatori professionisti Under 23 elegibili per le Nazionali italiane. Per "calciatori professionisti Under 23" si intendono quelli che, al 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non hanno ancora compiuto il 23° anno di età;
ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, con esclusione degli ammortamenti relativi ai calciatori Under 23, come sopra definiti, elegibili per le Nazionali italiane;	ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, con esclusione degli ammortamenti relativi ai calciatori Under 23, come sopra definiti, elegibili per le Nazionali italiane;
iii) Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;	iii) Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:	b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><i>i)</i> Ricavi delle vendite e delle prestazioni;  <i>ii)</i> Contributi in conto esercizio;  <i>iii)</i> Proventi da sponsorizzazioni;  <i>iv)</i> Proventi pubblicitari;  <i>v)</i> Proventi commerciali e royalties;  <i>vi)</i> Proventi da cessione diritti audiovisivi;</p> <p><i>vii)</i> Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;  <i>viii)</i> Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;  <i>ix)</i> Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.</p> <p>2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti <i>i)</i>, <i>ii)</i>, <i>iii)</i>, <i>iv)</i>, <i>v)</i> e <i>vi)</i>, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare sono calcolati:  a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;  b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio;</p> <p>3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <i>vii)</i>, <i>viii)</i> e <i>ix)</i>, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:  a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;  b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle</p>	<p><i>i)</i> Ricavi delle vendite e delle prestazioni;  <i>ii)</i> Contributi in conto esercizio;  <i>iii)</i> Proventi da sponsorizzazioni;  <i>iv)</i> Proventi pubblicitari;  <i>v)</i> Proventi commerciali e royalties;  <i>vi)</i> Proventi da cessione diritti audiovisivi;  <b><i>vii)</i> Proventi da enti assicurativi relativi ad indennizzi per infortuni calciatori, correlati ai costi per il personale di cui alla precedente lettera a), punto <i>i)</i>;</b>  <i>viii)</i> Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;  <i>ix)</i> Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;  <i>x)</i> Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.</p> <p>2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti <b><i>i)</i>, <i>ii)</i>, <i>iii)</i>, <i>iv)</i>, <i>v)</i>, <i>vi)</i> e <i>vii)</i></b>, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare sono calcolati:  a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;  b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.</p> <p>3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <b><i>viii)</i>, <i>ix)</i> e <i>x)</i></b>, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:  a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;  b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.</p>	<p>ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.</p>
<p>4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti <i>i), ii), iii), iv), v) e vi)</i>, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, sono calcolati:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.</p>	<p>4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti <i>i), ii), iii), iv), v), vi) e vii)</i>, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, sono calcolati:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.</p>
<p>5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <i>vii), viii) e ix)</i>, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.</p>	<p>5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti <i>viii), ix) e x)</i>, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:</p> <p>a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;</p> <p>b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.</p>
<p>6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate, che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di</p>	<p>6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate, che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>cui al comma 1, lett. b), punti <i>vi</i>), <i>vii</i>) e <i>viii</i>), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.</p>	<p>cui al comma 1, lett. b), punti <i>viii</i>), <i>ix</i>) e <i>x</i>), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.</p>
<p>7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.</p>	<p>7. Invariato</p>
<p>8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p>	<p>8. Invariato</p>
<p>9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale.</p>	<p>9. Invariato</p>
<p>10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e/o l'indicatore di Indebitamento di cui al paragrafo II, presentino un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.</p>	<p>10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e/o l'indicatore di Indebitamento di cui al paragrafo II, presentino un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato <del>nella misura</del> del 15%.</p>
<p>11. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.</p>	<p>11. Invariato</p>
<p><u>IV. Report consuntivi</u></p>	<p><u>IV. Report consuntivi</u></p>
<p>1. Le società, unitamente al bilancio d'esercizio e alla relazione semestrale, devono depositare:</p> <p>a) report consuntivo del conto economico; b) report consuntivo dello stato patrimoniale.</p>	<p>1. Le società, <b>ad eccezione di quelle neopromosse in Serie C</b>, unitamente al bilancio d'esercizio e alla relazione semestrale, devono depositare:</p> <p>a) report consuntivo del conto economico; b) report consuntivo dello stato patrimoniale.</p>
<p>2. Le società devono indicare le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.</p>	<p>2. Invariato</p>
<p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre i report</p>	<p>3. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>consuntivi secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.</p>	
<p>4. I report consuntivi devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p>	4. Invariato
<p>5. Le indicazioni per la redazione dei report consuntivi e il relativo sistema sanzionatorio sono dettagliate con apposito Comunicato Ufficiale.</p>	5. Invariato
<p><u>V. Emolumenti ed incentivi all'esodo</u></p>	<p><u>V. Emolumenti ed incentivi all'esodo</u></p>
<p>1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:</p> <p>a) entro il 16 ottobre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>b) entro il 16 dicembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p>	1. Invariato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>d) entro il 16 aprile e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.</p> <p>2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.</p> <p>3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.</p> <p>3 <i>bis</i>. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.</p> <p>4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al</p>	<p><b>2. Abrogato</b></p> <p>3. Invariato</p> <p>3 <i>bis</i>. Invariato</p> <p>4. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.</p> <p>5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p> <p>6. La Commissione, entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato pagamento degli emolumenti ed incentivi all'esodo relativi alle mensilità da luglio a febbraio di ciascuna stagione sportiva.</p> <p><u>VI. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:</p> <p>a) entro il 16 ottobre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>b) entro il 16 dicembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento</p>	<p>5. Invariato</p> <p>6. La Commissione, entro il <b>quindicesimo</b> giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato pagamento degli emolumenti ed incentivi all'esodo relativi alle mensilità da luglio a febbraio di ciascuna stagione sportiva.</p> <p><u>VI. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera</u></p> <p>1. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>d) entro il 16 aprile e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.</p> <p>2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.</p> <p>3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto</p>	<p><b>2. Abrogato</b></p> <p>3. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>pagamento delle rate scadute.</p> <p>4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.</p> <p>4 <i>bis</i>. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.</p> <p>5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.</p> <p>6. La Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il quinto giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali devono certificare alla Commissione l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.</p> <p>7. La Commissione, entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a febbraio di ciascuna stagione sportiva.</p>	<p>4. Invariato</p> <p>4 <i>bis</i>. Invariato</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p> <p>7. La Commissione, entro il <b>quindicesimo</b> giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a febbraio di ciascuna stagione sportiva.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>D) Adempimenti delle società di Serie A femminile</b></p> <p><u>I. Bilancio d'esercizio</u></p> <p>1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, nei commi 2 e 3 per brevità denominate "le società", entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione;</p> <p>b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;</p> <p>c) relazione del revisore legale dei conti;</p> <p>d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;</p> <p>e) verbale di approvazione.</p> <p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione;</p> <p>b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;</p> <p>c) relazione revisore legale dei conti.</p> <p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.</p> <p>4. Abrogato</p> <p>5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 85, par. I) della precedente lett. A).</p>	<p><b>D) Adempimenti delle società di Serie A femminile</b></p> <p><u>I. Bilancio d'esercizio</u></p> <p>1. Invariato.</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Abrogato</p> <p>5. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><u>II. Emolumenti ed incentivi all'esodo</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:</p> <p>a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al pagamento di tutti gli</p>	<p><u>II. Emolumenti ed incentivi all'esodo</u></p> <p>1. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>emolumenti, dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.</p> <p>2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.</p> <p>3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.</p> <p>3 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.</p> <p>4. I suddetti emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e gli incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.</p> <p>5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p> <p>6. La Commissione, entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale</p>	<p><b>2. Abrogato</b></p> <p>3. Invariato</p> <p>3 bis. Invariato</p> <p>4. I suddetti emolumenti, <del>ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico,</del> e gli incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. La Commissione, entro il <b>quindicesimo</b> giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>mancato pagamento degli emolumenti ed incentivi all'esodo relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.</p>	<p>mancato pagamento degli emolumenti ed incentivi all'esodo relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.</p>
<p><u>III. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera</u></p>	<p><u>III. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera</u></p>
<p>1. Le società devono documentare alla Commissione secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:</p> <p>a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del</p>	<p>1. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;</p> <p>e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.</p> <p>2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.</p> <p>3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.</p> <p>4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.</p> <p>4 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i</p>	<p><b>2. Abrogato</b></p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p> <p>4 bis. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.</p>	
<p>5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.</p>	<p>5. Invariato</p>
<p>6. La Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro il quinto giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Commissione l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.</p>	<p>6. Invariato</p>
<p>7. La Commissione, entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.</p>	<p>7. La Commissione, entro il <b>quindicesimo</b> giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al presente paragrafo, deve segnalare alla Segreteria Generale della FIGC l'eventuale mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva.</p>
<p><b>E) Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i.</b></p>	<p><b>E) Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.</b></p>
<p>1. In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i., che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura corredata dal piano economico-finanziario attestato da un professionista indipendente. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di</p>	<p>1. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C), D), fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o con equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.</p>	
<p align="center"><b>Art. 86</b> <b>Informativa continua alla Co.Vi.So.C.</b> ABROGATO</p>	<p align="center"><b>Art. 86</b> <b>Informativa continua alla Co.Vi.So.C.</b> ABROGATO</p>
<p align="center"><b>Art. 87</b> <b>Ispezioni e controlli</b> ABROGATO</p>	<p align="center"><b>Art. 87</b> <b>Ispezioni e controlli</b> ABROGATO</p>
<p align="center"><b>Art. 88</b> <b>Certificazione dei bilanci</b> ABROGATO</p>	<p align="center"><b>Art. 88</b> <b>Certificazione dei bilanci</b> ABROGATO</p>
<p align="center"><b>Art. 89</b> <b>Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori</b> ABROGATO</p>	<p align="center"><b>Art. 89</b> <b>Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori</b> ABROGATO</p>
<p align="center"><b>Art. 90</b> <b>Sanzioni</b></p> <p>1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la FIGC esercita le attribuzioni di cui al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>2. La violazione, segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui all'art. 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p>	<p align="center"><b>Art. 90</b> <b>Sanzioni</b></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>3. La violazione, segnalata dalla Commissione alla Segreteria Generale della FIGC, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui all'art. 85, lett. D), salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.</p> <p>4. In caso di mancato rispetto, da parte delle società di Serie A del valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato al 31 marzo o al 30 settembre, la Commissione rispettivamente entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, comunica alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche e l'eccedenza di costo da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone:</p> <p>a) la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega Calcio Serie A riscontri l'integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari, attraverso il saldo positivo derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii) operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione</p>	<p>3. Invariato</p> <p>4. In caso di mancato rispetto, da parte delle società di Serie A del valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato al 31 marzo o al 30 settembre, la Commissione rispettivamente entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, <b>fatto salvo il precedente deposito della documentazione attestante l'avvenuta copertura dell'eccedenza di costo</b>, comunica alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche e l'eccedenza di costo da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone:</p> <p>a) la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega Calcio Serie A riscontri l'integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari, attraverso il saldo positivo derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii) operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC;</p> <p>b) qualora a seguito del deposito del successivo indicatore di Costo del Lavoro Allargato il valore dello stesso permanga al di sopra del livello-soglia e sia anche superiore rispetto al precedente valore dell'indicatore che ha determinato il provvedimento di cui al comma 4 lett. a), il Segretario Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la successiva sessione estiva o invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC.</p> <p>4 bis. Nel caso in cui le società di Serie A abbiano presentato domanda di accesso agli</p>	<p>riferimento, (iv) operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori, <b>ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data di riferimento dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori</b>, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC;</p> <p>b) qualora a seguito del deposito del successivo indicatore di Costo del Lavoro Allargato il valore dello stesso permanga al di sopra del livello-soglia e sia anche superiore rispetto al precedente valore dell'indicatore che ha determinato il provvedimento di cui al comma 4 lett. a), il Segretario Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la successiva sessione estiva o invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori, <b>ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data di riferimento dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori</b>, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC.</p> <p>4 bis. Invariato.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i., che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, il Segretario Generale della FIGC, su segnalazione della Commissione, dispone, ai sensi del precedente comma 4, lett. b) la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per le successive sessioni di mercato, fino a quando non intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, di al successivo comma 4 <i>ter</i>.</p>	
<p>4 <i>ter</i>. Qualora a seguito della presentazione della domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al precedente comma, intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, alle società di Serie A si applica il provvedimento di cui al comma 4, lett. a) per le due successive sessioni di mercato.</p>	4 <i>ter</i> . Invariato
<p>4 <i>quater</i>. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il provvedimento di cui al comma 4, lett. b) è adottato altresì nei confronti delle società di Serie A che omettano l'invio del prospetto dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui alla lett. B), par. I. Le società di Serie A possono proporre istanza di revoca del provvedimento al Segretario Generale della FIGC, previo invio della documentazione necessaria. La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione ricevuta alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate. Qualora dalle stesse risulti il rispetto del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, il Segretario Generale della FIGC, dispone la revoca del provvedimento. Qualora, invece, l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato non rispetti il livello-soglia, il Segretario Generale della FIGC dispone i provvedimenti di cui al comma 4, lett. a) o lett. b).</p>	4 <i>quater</i> . Invariato
<p>5. Le società di Serie A possono proporre al</p>	<p>5. Le società di Serie A possono proporre al</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Segretario Generale della FIGC istanza di revoca, previo invio della documentazione necessaria, dei provvedimenti disposti ai sensi dei commi 4, lett. a) e lett. b), qualora l'eccedenza di costo contestata venga coperta mediante le seguenti modalità:</p> <p>a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;</p> <p>b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;</p> <p>c) versamenti in conto copertura perdite;</p> <p>d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;</p> <p>e) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, il cui relativo ricavo non sia stato computato, ai fini del calcolo dei Ricavi di cui al precedente art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punti <i>vii</i>), <i>viii</i>) o <i>ix</i>);</p> <p>f) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi alla cessione dei diritti audiovisivi, per la eventuale quota del relativo ricavo che non sia stata computata ai fini del calcolo dei Ricavi di cui al precedente art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punto <i>vi</i>).</p>	<p>Segretario Generale della FIGC istanza di revoca, previo invio della documentazione necessaria, dei provvedimenti disposti ai sensi dei commi 4, lett. a) e lett. b), qualora l'eccedenza di costo contestata venga <b>successivamente</b> coperta mediante le seguenti modalità:</p> <p>a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;</p> <p>b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;</p> <p>c) versamenti in conto copertura perdite;</p> <p>d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;</p> <p><b>e) utilizzo delle riserve di utili, se distribuibili ai soci nel rispetto della normativa vigente, contabilizzate nelle situazioni patrimoniali intermedie al 31 marzo o al 30 settembre, previa delibera dell'assemblea dei soci di apposizione di un vincolo di indisponibilità e quantificazione dell'importo da utilizzare;</b></p> <p>f) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, il cui relativo ricavo non sia stato computato, ai fini del calcolo dei Ricavi di cui al precedente art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punti <b><i>viii</i>), <i>ix</i>) e <i>x</i></b>);</p> <p>g) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi alla cessione dei diritti audiovisivi, per la eventuale quota del relativo ricavo che non sia stata computata ai fini del calcolo dei Ricavi di cui al precedente art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punto <i>vi</i>).</p> <p><b>5 bis. Possono essere considerate, per le finalità di cui al comma 5, lett. a), b), c) e d), anche le risorse finanziarie già contabilizzate nelle situazioni patrimoniali intermedie al 31 marzo o al 30 settembre, per l'importo eccedente le eventuali perdite (perdita d'esercizio e/o perdite portate a nuovo), non compensate da ulteriori poste di patrimonio netto, presenti nelle predette situazioni patrimoniali intermedie. Non concorrono a compensare le perdite le riserve di rivalutazione e la riserva legale.</b></p> <p><b>5 ter. Possono essere considerate, per le finalità di cui al comma 5, lett. e), anche le</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>5 <i>bis</i>. Gli importi utilizzati per le finalità di cui al comma 5, lett. e) non concorreranno a determinare il valore medio dei Ricavi di cui all'art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punti <i>vii</i>), <i>viii</i>) e <i>ix</i>), ai fini del calcolo dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato per i periodi successivi a quello di riferimento.</p> <p>5 <i>ter</i>. Gli importi utilizzati per le finalità di cui al comma 5, lett. f) non concorreranno per la quota di competenza a determinare il valore dei Ricavi di cui all'art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punto <i>vi</i>), ai fini del calcolo dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato per i periodi successivi a quello di riferimento.</p> <p>5 <i>quater</i>. La Lega Calcio Serie A deve certificare alla Segreteria Generale della FIGC, ai fini del ripianamento dell'eccedenza di costo, l'importo derivante dalle cessioni pro soluto dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).</p> <p>5 <i>quinqies</i>. La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate. Qualora da tali verifiche risulti che l'eccedenza di costo sia stata coperta con le modalità di cui al precedente comma, il Segretario Generale della FIGC dispone la revoca del provvedimento.</p>	<p><b>riserve di utili, alle quali sia stato apposto un vincolo di indisponibilità antecedentemente alle situazioni patrimoniali intermedie al 31 marzo o al 30 settembre, per l'importo eccedente le eventuali perdite (perdita d'esercizio e/o perdite portate a nuovo), non compensate da ulteriori poste di patrimonio netto, presenti nelle predette situazioni patrimoniali intermedie. Non concorrono a compensare le perdite le riserve di rivalutazione e la riserva legale.</b></p> <p>5 <i>quater</i>. Gli importi utilizzati per le finalità di cui al comma 5, lett. f) non concorreranno a determinare il valore medio dei Ricavi di cui all'art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punti <b><i>viii</i>), <i>ix</i>) e <i>x</i></b>), ai fini del calcolo dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato per i periodi successivi a quello di riferimento.</p> <p>5 <i>quinqies</i>. Gli importi utilizzati per le finalità di cui al comma 5, lett. g) non concorreranno per la quota di competenza a determinare il valore dei Ricavi di cui all'art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), punto <i>vi</i>), ai fini del calcolo dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato per i periodi successivi a quello di riferimento.</p> <p>5 <i>sexies</i>. La Lega Calcio Serie A deve certificare alla Segreteria Generale della FIGC, ai fini <b>della copertura</b> dell'eccedenza di costo, l'importo derivante dalle cessioni pro soluto dei crediti di cui al comma 5, lett. f) e g).</p> <p>5 <i>septies</i>. La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate. Qualora da tali verifiche risulti che l'eccedenza di costo sia stata coperta con le modalità di cui al precedente comma, il Segretario Generale della FIGC dispone la revoca del provvedimento.</p> <p>5 <i>octies</i>. <b>Il vincolo di indisponibilità di cui ai precedenti commi 5, lett. e) e 5 <i>ter</i>, ove apposto, è revocabile soltanto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:</b></p> <p>a) <b>il valore del livello-soglia riferito ai</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>6. Abrogato</p> <p>6 <i>bis</i>. Qualora per la medesima sessione della campagna trasferimenti il Segretario Generale</p>	<p>successivi indicatori di Costo del Lavoro Allargato sia rispettato;</p> <p>b) siano state immesse risorse con le modalità di cui al precedente comma 5, lett. a), b), c) e d) non già contabilizzate nelle precedenti situazioni patrimoniali intermedie;</p> <p>c) siano state utilizzate risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti cui al precedente comma 5, lett. f) e g) i cui ricavi non siano stati già computati, ai fini del calcolo dei Ricavi di cui all'art. 85, lett. B), par. I), comma 1, lett. b), rispettivamente punti <i>viii</i>), <i>ix</i>), <i>x</i>) e punto <i>vi</i>), relativi ai precedenti indicatori di Costo del Lavoro Allargato.</p> <p>La Lega Calcio Serie A deve certificare alla Segreteria Generale della FIGC, l'importo derivante dalle cessioni pro soluto di detti crediti.</p> <p>Al fine di revocare integralmente oppure parzialmente, qualora le risorse finanziarie utilizzate secondo quanto previsto alle precedenti lett. a), b) e c) siano inferiori all'importo sottoposto a vincolo di indisponibilità, le società di Serie A devono proporre al Segretario Generale FIGC apposita istanza, previo invio della documentazione necessaria.</p> <p>La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il quinto giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC, al fine di poter esprimere il proprio nulla osta alla revoca del vincolo di indisponibilità da parte dell'assemblea dei soci, l'esito delle verifiche effettuate.</p> <p>Qualora il vincolo di indisponibilità venga revocato dall'assemblea dei soci in assenza delle condizioni di cui alla presente disposizione, tale inosservanza costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi di giustizia sportiva, con la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>6. Abrogato</p> <p>6 <i>bis</i>. Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>della FIGC disponga sia la sanzione di cui al precedente comma 4, lett. a) sia la sanzione di cui al paragrafo VIII, comma 1, lett. a) o lett. b) del Manuale applicativo della Regola del Pareggio di Bilancio, la società interessata, ai fini dell'ottenimento della revoca dei suddetti provvedimenti dovrà ripianare l'importo maggiore tra quelli contestati secondo le modalità previste dal precedente comma 5.</p>	
<p><i>6 ter.</i> Qualora per la medesima sessione della campagna trasferimenti il Segretario Generale della FIGC disponga sia la sanzione di cui al precedente comma 4, lett. b) sia la sanzione di cui al paragrafo VIII, comma 2, lett. a) o lett. b) del Manuale applicativo della Regola del Pareggio di Bilancio, la società interessata, ai fini dell'ottenimento della revoca dei suddetti provvedimenti dovrà ripianare l'importo maggiore tra quelli contestati, secondo le modalità previste dal precedente comma 5.</p>	<p><i>6 ter.</i> Invariato</p>
<p><i>6 quater.</i> Qualora per la medesima sessione della campagna trasferimenti il Segretario Generale della FIGC disponga, sia la sanzione di cui al precedente comma 6 <i>bis</i>, sia la sanzione di cui al precedente comma 6 <i>ter</i>, alla società interessata sarà applicata quella più restrittiva. Ai fini dell'ottenimento della revoca di entrambi i suddetti provvedimenti, la società dovrà ripianare l'importo maggiore tra quelli contestati, secondo le modalità previste dal precedente comma 5. Nel caso in cui l'importo minore contestato determini la sanzione di cui al precedente comma 6 <i>ter</i> e la società ripiani solo il suddetto minore importo, la stessa potrà ottenere il relativo provvedimento di revoca, fatto salvo il permanere della sanzione di cui al precedente comma 6 <i>bis</i>.</p>	<p><i>6 quater.</i> Invariato</p>
<p>7. In caso di mancato rispetto, da parte delle società di Serie B e di Serie C della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Commissione rispettivamente entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, comunica alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate e la carenza finanziaria da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone la non ammissione ad</p>	<p>7. In caso di mancato rispetto, da parte delle società di Serie B e di Serie C della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Commissione rispettivamente entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, <b>fatto salvo il precedente deposito della documentazione attestante l'avvenuto ripianamento della carenza finanziaria</b>, comunica alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate e la carenza finanziaria da ripianare. Il</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari, attraverso il saldo positivo derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii) operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC.</p> <p><i>7 bis.</i> In caso di mancato rispetto da parte delle società di Serie B e di Serie C della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre e di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, la Commissione rispettivamente entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, comunica alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate e la carenza finanziaria da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC,</p>	<p>Segretario Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione, dispone la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari, attraverso il saldo positivo derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii) operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori, <b>ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data di riferimento dell'indicatore di Liquidità che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori</b>, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC.</p> <p><i>7 bis.</i> In caso di mancato rispetto da parte delle società di Serie B e di Serie C della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre e di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, la Commissione rispettivamente entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno, <b>fatto salvo il precedente deposito della documentazione attestante l'avvenuto ripianamento della carenza finanziaria</b>, comunica alla Segreteria</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione dispone la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC.</p> <p><i>7 ter.</i> Nel caso in cui le società di Serie B e di Serie C abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i., che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, il Segretario Generale della FIGC, su segnalazione della Commissione, dispone, ai sensi del precedente comma <i>7 bis</i>, la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per le successive sessioni di mercato, fino a quando non intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, di cui al successivo comma <i>7 quater</i>.</p> <p><i>7 quater.</i> Qualora a seguito della presentazione della domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al precedente comma, intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, alle società di Serie B e di Serie C si applica il provvedimento di cui al comma 7 per le due successive sessioni di mercato.</p> <p><i>7 quinquies.</i> Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il provvedimento di cui al comma 7</p>	<p>Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate e la carenza finanziaria da ripianare. Il Segretario Generale della FIGC, all'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione dispone la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori, <b>ad eccezione dei calciatori professionisti in scadenza di contratto entro la stagione sportiva successiva, già tesserati alla data di riferimento dell'indicatore di Liquidità che ha determinato il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori</b>, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte del Segretario Generale della FIGC.</p> <p><i>7 ter.</i> Invariato</p> <p><i>7 quater.</i> Invariato</p> <p><i>7 quinquies.</i> Invariato</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><i>bis</i> è adottato altresì nei confronti delle società di Serie B e di Serie C che omettano l'invio dei prospetti di cui all'art. 85, lett. C), paragrafi I, II e III. Le società di Serie B e di Serie C possono proporre istanza di revoca del provvedimento al Segretario Generale della FIGC, previo invio della documentazione necessaria. La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione ricevuta alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate. Qualora dalle stesse risulti il rispetto della misura minima dell'indicatore di Liquidità, il Segretario Generale della FIGC, dispone la revoca del provvedimento. Qualora, invece, l'indicatore di Liquidità non rispetti la misura minima, il Segretario Generale della FIGC dispone il provvedimento di cui al comma 7 e in caso di mancato rispetto anche di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, dispone il provvedimento di cui al comma 7 <i>bis</i>.</p> <p>8. Le società di Serie B e di Serie C possono proporre al Segretario Generale della FIGC istanza di revoca, previo invio della documentazione necessaria, dei provvedimenti disposti ai sensi dei commi 7 e 7 <i>bis</i>, qualora la carenza finanziaria contestata venga coperta mediante le seguenti modalità:</p> <p>a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;</p> <p>b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;</p> <p>c) versamenti in conto copertura perdite;</p> <p>d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;</p> <p>e) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento.</p> <p>8 <i>bis</i>. Gli importi utilizzati per le finalità di cui al comma 8, lett. e) non concorreranno a determinare il valore medio dei Ricavi di cui</p>	<p>8. Le società di Serie B e di Serie C possono proporre al Segretario Generale della FIGC istanza di revoca, previo invio della documentazione necessaria, dei provvedimenti disposti ai sensi dei commi 7 e 7 <i>bis</i>, qualora la carenza finanziaria contestata venga <b>successivamente</b> coperta mediante le seguenti modalità:</p> <p>a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;</p> <p>b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;</p> <p>c) versamenti in conto copertura perdite;</p> <p>d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;</p> <p>e) utilizzo delle risorse derivanti da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento.</p> <p>8 <i>bis</i>. Gli importi utilizzati per le finalità di cui al comma 8, lett. e) non concorreranno a determinare il valore medio dei Ricavi di cui</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
all'art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. b), punti <i>vii</i> ), <i>viii</i> ) e <i>ix</i> ), ai fini del calcolo dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato per i periodi successivi a quello di riferimento.	all'art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. b), punti <b><i>viii</i></b> ), <b><i>ix</i></b> ) e <b><i>x</i></b> ), ai fini del calcolo dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato per i periodi successivi a quello di riferimento.
8 <i>ter</i> . La Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico devono certificare alla Segreteria Generale della FIGC, ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'importo derivante dalle cessioni pro soluto dei crediti di cui al comma 8, lett. e).	8 <i>ter</i> . Invariato
8 <i>quater</i> . La Segreteria Generale della FIGC trasmette tempestivamente la documentazione alla Commissione per le verifiche di competenza. La Commissione comunica entro il giorno successivo alla Segreteria Generale della FIGC l'esito delle verifiche effettuate. Qualora da tali verifiche risulti che la carenza finanziaria contestata sia stata coperta con le modalità di cui al precedente comma, il Segretario Generale della FIGC dispone la revoca del provvedimento.	8 <i>quater</i> . Invariato
9. Abrogato	9. Abrogato
10. Per le società di Serie C, in caso di mancato pagamento, accertato dagli organi di giustizia sportiva, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società acquisiscono un vincolo di indisponibilità e saranno utilizzate dalla medesima Lega prioritariamente per il pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo.	10. Invariato
11. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, i provvedimenti di cui ai commi 4, lett. a) e lett. b), 4 <i>bis</i> , 4 <i>ter</i> , 4 <i>quater</i> , 7, 7 <i>bis</i> , 7 <i>ter</i> , 7 <i>quater</i> e 7 <i>quinquies</i> non trovano applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.	11. Invariato
12. Gli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione, ai sensi del presente articolo, sono comunicati dalla stessa alla FIGC mediante posta elettronica certificata.	12. Invariato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>13. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla FIGC, ai sensi del presente articolo, è inviata alle società mediante posta elettronica certificata e in copia alla Commissione e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Serie A Femminile Professionistica.</p>	<p>13. Invariato</p>
<p><b>Norma programmatica</b>            I) A decorrere dal 1° luglio 2027, l'aggregato del numeratore dell'Indicatore di Costo del Lavoro Allargato (CLA) di cui all'art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. a), punti <i>i)</i> e <i>ii)</i> sarà riferito ai calciatori professionisti Under 22 elegibili per le Nazionali italiane, intendendosi per tali i calciatori che, al 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non abbiano ancora compiuto il 22° anno di età.            II) A decorrere dal 1° luglio 2028, l'aggregato del numeratore dell'Indicatore di Costo del Lavoro Allargato (CLA) di cui all'art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. a), punti <i>i)</i> e <i>ii)</i> sarà riferito ai calciatori professionisti Under 21 elegibili per le Nazionali italiane, intendendosi per tali i calciatori che, al 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva in corso al momento in cui viene calcolato l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, non abbiano ancora compiuto il 21° anno di età.</p>	<p><b>Norma programmatica</b>            I) Invariato             II) Invariato</p>
<p><b>Art. 90 bis</b>  <b>Composizione della Co.A.Vi.So.C.</b>  <b>ABROGATO</b></p>	<p><b>Art. 90 bis</b>  <b>Composizione della Co.A.Vi.So.C.</b>  <b>ABROGATO</b></p>
<p><b>Art. 90 ter</b>  <b>Sistema delle Licenze Nazionali</b></p> <p>1. Le norme che regolano i procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini e adempimenti diversi da quelli previsti nel presente Titolo.</p>	<p><b>Art. 90 ter</b>  <b>Sistema delle Licenze Nazionali</b></p> <p>1. Invariato</p>
<p><b>Art. 90 quater</b>  <b>Commissione Criteri Infrastrutturali</b>  <b>ABROGATO</b></p>	<p><b>Art. 90 quater</b>  <b>Commissione Criteri Infrastrutturali</b>  <b>ABROGATO</b></p>
<p><b>Art. 90 quinquies</b>  <b>Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi</b>  <b>ABROGATO</b></p>	<p><b>Art. 90 quinquies</b>  <b>Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi</b>  <b>ABROGATO</b></p>
<p><b>Art. 90 sexies</b>  <b>Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi</b></p>	<p><b>Art. 90 sexies</b>  <b>Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (di seguito la “Commissione”).	1. Invariato
1 <i>bis</i> . La Commissione è Organo federale del Sistema delle Licenze Nazionali.	1 <i>bis</i> . Invariato
2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.	2. Invariato.
3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all’albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all’albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.	3. Invariato
4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.	4. Invariato
5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla FIGC.	5. Invariato
6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.	6. Invariato
7. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria.	7. Invariato
8. La carica di componente della Commissione	8. Invariato

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p>è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.</p>	



Roma, 5 marzo 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 35**

**Oggetto: Agenzia Entrate – Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 – Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo Settore in materia di imposte sul reddito e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 8 – 2026

**Oggetto: Agenzia Entrate – Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 – Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo Settore in materia di imposte sul reddito e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore -**

Con la Circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo Settore in materia di imposte sul reddito e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il documento tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori in esito alla consultazione pubblica aperta il 19 dicembre 2025 e conclusa il 23 gennaio 2026.

Si riportano, di seguito, alcuni degli argomenti più importanti che possono interessare, oltre che gli enti sportivi iscritti sia nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD) che nel RUNTS, anche quelli che sono iscritte solo nel RNASD.

Con il Codice del Terzo Settore, emanato con il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successivamente integrato e corretto con il D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, viene in premessa chiarito che per Terzo Settore si intende il complesso degli enti privati, iscritti nel RUNTS, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Le attività che possono essere svolte dagli enti del TS sono: **a) di interesse generale; b) diverse; c) raccolta fondi.**

**Le attività di interesse generale sono quelle elencate nell’art. 5, comma 1, del CTS, tra le quali alla lett. t), trovano collocazione l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, e lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più di tali attività è essenziale per l’acquisizione della qualifica di ETS.**

L’art. 6, comma 1, del CTS considera poi che gli ETS possono esercitare **attività diverse** da quelle di interesse generale, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e **siano secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Con l’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge 4 luglio 2024, n. 104, è stato aggiunto al primo periodo dello stesso comma 1 dell’art. 6 del CTS, un secondo periodo che prevede **che per gli enti iscritti anche al RNASD è fatta salva l’applicazione dell’art. 9-bis del D. Lgs. n.36/2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.**

Con Decreto del Ministro del Lavoro n. 107 del 19 maggio 2021, sono stati individuati i criteri per definire i parametri della secondarietà e della strumentalità delle attività **diverse**. Si considerano **strumentali** rispetto alle attività di interesse generale quelle che, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ETS per la realizzazione in via esclusiva delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo.

Pertanto, possono rientrare tra le attività diverse sia quelle di supporto e funzionali allo svolgimento di attività di interesse generale sia quelle effettuate al semplice fine di fornire una fonte di finanziamento dell’attività principale svolta dall’ente.

Riguardo alla natura **secondaria delle attività diverse**, l’art. 3 del citato Decreto Ministeriale n. 107 del 2021, al comma 1, prevede che le attività **diverse** sono tali qualora in ciascun esercizio ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) I ricavi delle attività diverse non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ETS, oppure;
- b) I ricavi delle attività diverse non siano superiori al 60% dei costi complessivi dell’ETS.

Si evidenzia che relativamente agli enti sportivi dilettantistici iscritti oltre che al RUNTS, anche al RNASD, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti sopra citati i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché della gestione di impianti e strutture sportive, a condizione che gli stessi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

Infine, per quanto riguarda la **raccolta fondi**, viene chiarito che le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse.

#### **Finalità non lucrative degli ETS**

Il CTS vieta la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali e, inoltre, prevede che il patrimonio degli ETS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Decorrenza degli effetti delle previsioni del CTS**

Le disposizioni del CTS sono entrate in vigore dal 3 agosto 2017, giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre le disposizioni recate dal Titolo X – Regime Fiscale degli ETS – a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Commissione Europea, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2025**. Ciò comporta che gli ETS con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono avvalersi delle disposizioni di cui al Titolo X a partire dal 1° gennaio 2026, mentre gli ETS con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono fruire delle medesime disposizioni a partire dal nuovo periodo d'imposta che ha inizio nel 2026. Pertanto, gli enti con esercizio sociale dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, possono avvalersi delle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 2026.

#### **Le disposizioni in materia di imposte sui redditi contenute nel CTS**

L'art. 79 del CTS disciplina gli aspetti relativi all'ambito di applicazione delle previsioni fiscali del Titolo X, i criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale svolte dagli ETS, la qualificazione degli ETS come enti commerciali o come enti non commerciali. Le disposizioni del CTS **non** trovano applicazione nei confronti degli enti espressamente esclusi dalla qualifica di ente del TS e nei confronti di quelli che volontariamente **non** fanno richiesta di iscrizione al RUNTS. Per detti soggetti continuano ad applicarsi le norme contenute nel TUIR.

Ai fini della soggettività passiva IRES, gli ETS saranno ricondotti tra gli enti commerciali di cui alla lett. b), dell'art. 73 del TUIR, se questi saranno qualificati in base alle nuove regole contenute nel CTS come enti commerciali, mentre saranno ricondotti nella lett. c), dello stesso art. 73, se qualificati come enti non commerciali.

#### **Criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale**

Le attività di interesse generale si considerano di **natura non commerciale** quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Questi ultimi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. L'ente può applicare il criterio di cassa o di competenza secondo il quale tiene la propria contabilità.

Necessita, in caso di più attività di interesse generale, tenere distinte contabilmente le singole attività svolte. Tuttavia, per gli enti di minori dimensioni sono previste alcune semplificazioni contabili. Gli enti, compresi quelli con personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non superiori a 300.000,00 euro**, possono considerare le diverse attività di interesse generale eventualmente

svolte, come un'unica attività. Tale modalità consente alle realtà non profit più piccole di non dover operare una netta distinzione tra le singole attività, semplificando così gli adempimenti contabili. Nell'ipotesi in cui vi siano **costi promiscui**, ovvero costi riferiti allo svolgimento di **attività di interesse generale e/o alle attività diverse e/o alla raccolta fondi**, la determinazione della parte delle spese e degli altri componenti negativi **promiscui** afferente a ciascuna attività, va effettuata sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi relativi all'attività di **interesse generale** o relativi ad attività **diverse** e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività (di interesse generale e/o diverse e/o raccolta fondi) alle quali il costo promiscuo fa riferimento.

#### **Conseguenze in caso di scostamenti tra costi e ricavi**

Le attività di interesse generale si considerano **non commerciali** qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo s'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. Ciò comporta un margine di flessibilità nella gestione degli ETS consentendo agli stessi di mantenere ai fini IRES la qualifica "non commerciale" dell'attività anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi. Tali scostamenti, tuttavia, non possono protrarsi per oltre tre periodi d'imposta consecutivi altrimenti l'attività svolta dall'ente deve qualificarsi come commerciale. Il periodo di tolleranza triennale decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è rispettata la condizione di non commercialità. Nel periodo di prima applicazione il triennio decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

#### **Disciplina fiscale ai fini IRES della raccolta fondi**

Non concorrono alla formazione del reddito degli ETS di natura non commerciale, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Le anzidette attività di raccolta fondi sono escluse dall'IVA e sono esenti da ogni altro tributo.

E' prevista anche per gli ETS una rigorosa rendicontazione delle attività di raccolta.

#### **Disciplina fiscale ai fini IRES dei contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche**

Non concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito degli ETS di natura non commerciale, i contributi e gli importi erogati da parte delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di assistenza, delle attività di interesse generale svolte.

L'agevolazione, rilevante ai fini IRES, è subordinata alle seguenti condizioni: 1) i contributi devono essere erogati da parte delle Amministrazioni Pubbliche; 2) i contributi devono essere erogati per lo svolgimento di attività di interesse generale; 3) l'ente beneficiario deve qualificarsi come ETS di natura non commerciale. La disposizione non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi; pertanto, è da ritenersi che rientrino nell'ambito dell'agevolazione anche i contributi aventi natura corrispettiva.

#### **Criteri di non commercialità delle attività svolte dalle associazioni del TS nei confronti degli associati e di soggetti ad essi assimilati**

Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del TS nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente; non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del TS le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Tuttavia, si considerano attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come redditi d'impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

### **Qualificazione fiscale degli ETS - Criterio di qualificazione degli ETS agli effetti fiscali**

Si considerano **non** commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità indicati dallo stesso CTS per le attività di interesse generale.

Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di ente commerciale **qualora i proventi delle attività di interesse generale**, svolte in forma di impresa non in conformità ai criteri di non commercialità, previsti dallo stesso CTS per le attività di interesse generale, **nonché i proventi delle attività diverse, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione** svolte nel rispetto dei criteri normativamente stabiliti (Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107), **superano**, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

In sostanza, ai fini fiscali, si considerano non commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità ai fini IRES previsti dai commi 2, 2-bis e 3, dell'art. 79, del CTS, per le attività di interesse generale.

In particolare, viene stabilito che gli ETS assumono la qualifica fiscale di **enti commerciali**, indipendentemente da quanto previsto dallo statuto, qualora i proventi delle attività di interesse generale e non rientranti nelle previsioni di non commercialità ai fini IRES disciplinate dal CTS, nonché i proventi commerciali delle **attività diverse**, fatta eccezione, tra queste ultime, per le sponsorizzazioni, svolte in forma di impresa, **superano nel medesimo periodo d'imposta le entrate derivanti da attività non commerciali**. Non rientrano nel conteggio dei ricavi da attività commerciali i proventi derivanti da eventuali attività diverse commerciali svolte **occasionalmente**, in quanto ai fini della qualificazione dell'ETS come commerciale sono rilevanti solo i ricavi derivanti da attività esercitate in forma d'impresa e, quindi, svolte per professione abituale.

La prevalenza dei proventi da attività commerciali rispetto alle entrate da attività non commerciali, determina automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale dell'ETS.

### **Computo dei proventi delle attività svolte in forma d'impresa ai fini della qualificazione fiscale dell'ETS**

Per il computo dei proventi delle attività svolte in forma d'impresa ai fini della qualificazione fiscale dell'ETS, occorre ricomprendere in tale computo:

- a) I ricavi delle attività di interesse generale svolte in forma di impresa non in conformità ai criteri di non commercialità ai fini IRES previsti dal CTS;
- b) i proventi commerciali delle attività diverse da quelle di interesse generale, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione, svolte in forma di impresa.

In merito alle attività di **sponsorizzazione** si precisa che sono da ricomprendere nell'ambito di tale attività anche i proventi derivanti dai **contratti di pubblicità**; detti proventi, però, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del CTS, anche se non vanno computati tra i ricavi commerciali ai fini della qualificazione tributaria dell'ente, rilevano come componenti positivi di reddito e sono fiscalmente imponibili.

### **Computo delle entrate da attività non commerciali ai fini della qualificazione fiscale dell'ETS**

Per quanto attiene al computo della qualificazione degli ETS come enti commerciali o come enti non commerciali viene stabilito che devono essere ricomprese tra le attività non commerciali, limitatamente alla fase di qualificazione fiscale dell'ETS, i contributi, le sovvenzioni e le liberalità, le quote associative dell'ente e i proventi non commerciali di cui agli artt. 84 e 85 del CTS, nonché ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali in base alle previsioni del CTS.

Per quanto attiene ai **contributi**, questi, sia che vengano erogati da enti pubblici che da soggetti privati, qualora abbiano natura di corrispettivo rispetto ad attività rese in forma professionale e abituale dell'ente percipiente in favore dell'erogante, concorrono alla formazione del reddito imponibile come redditi d'impresa a prescindere dalla qualificazione dell'ente come ente commerciale o ente non commerciale. Diversamente, i contributi pubblici e privati **non** aventi natura sinallagmatica, qualora siano erogati a enti

non commerciali, sempre che **non** siano erogati specificamente per eventuali attività commerciali, **non** assumono rilevanza reddituale come componenti positivi di reddito. Qualora, invece, siano erogati ad enti commerciali, gli stessi assumono rilevanza reddituale come componenti positivi del reddito d'impresa.

Con riferimento alle **sovvenzioni e liberalità**, le liberalità vengono annoverate tra le entrate non commerciali ai fini della qualificazione dell'ETS, trattandosi di corresponsione di importi di denaro a favore dell'ETS, effettuate spontaneamente e per puro spirito di liberalità, mentre per le sovvenzioni va valutata caso per caso la natura dell'apporto e solo qualora non abbia natura corrispettiva può essere computata tra le entrate non commerciali ai fini della qualificazione dell'ETS come ente commerciale o non. Nell'ipotesi in cui la sovvenzione vada a finanziare, con natura sinallagmatica, un'attività di interesse generale, necessita valutare, ai fini della sua attribuzione ai proventi non commerciali, se anche l'attività di interesse generale ha carattere non commerciale.

Le **quote associative** sono entrate proprie degli enti associativi. Rientrano tra le entrate non commerciali, ai fini della qualificazione dell'ente, le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi che, in base al comma 6 dell'art. 79 del CTS, non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del TS. Si considerano, però, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi verso pagamento di specifici corrispettivi, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

#### **Disciplina del mutamento della qualifica dell'ETS**

Il mutamento della qualifica da ente di TS non commerciale a ente di TS commerciale opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. Pertanto, per i soggetti il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, il mutamento opera dal 1° gennaio dell'anno oggetto di valutazione e i soggetti con periodo d'imposta non coincidenti con l'anno solare mutano la qualifica dall'inizio del loro periodo d'imposta.

In via transitoria, solo con riferimento ai **primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025**, il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il mutamento della qualifica nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 avviene in base al proprio periodo: ad esempio, il mutamento di qualifica fiscale per l'esercizio sociale dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 opererà dal 1° luglio 2027, mentre per l'esercizio sociale dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027 opererà dal 1° luglio 2028.

#### **Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualifica fiscale dell'attività**

Il D. Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, ha introdotto nel CTS l'art. 79-*bis* che regola, ai fini dell'imposta sui redditi, il passaggio dei beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale conseguente al mutamento della qualificazione fiscale dell'attività svolta.

Gli ETS possono scegliere di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile la plusvalenza prevista dall'art. 86 TUIR, a condizione che i beni siano destinati all'attività statutaria e utilizzati esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Detta agevolazione è facoltativa ed è fruibile dall'ente **previa opzione** da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi.

La sospensione dall'imposizione delle eventuali plusvalenze relative alla fuoriuscita dal regime d'impresa **cessa e le plusvalenze concorrono, quindi, a formare il reddito d'impresa**, quando i beni vengano destinati a finalità diverse da quelle istituzionali e, quindi, se non sono destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse e quando siano ceduti a titolo oneroso. Nel caso in cui il bene sia destinato a finalità non istituzionali, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale del bene all'atto della destinazione a dette finalità e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio dall'attività commerciale a quella non commerciale, mentre se il bene viene ceduto a titolo oneroso, la

plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio all'attività non commerciale.

### **Regimi forfettari degli ETS**

Il CTS ha introdotto, con gli artt. 80 e 86, due regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito, ai quali gli ETS possono aderire per opzione. **Detti regimi sono applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.**

#### **Regime forfettario degli ETS non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del CTS**

L'art. 80 del CTS ripropone, in sostanza, per detti ETS non commerciali l'analogo regime forfettario previsto dall'art. 145 del TUIR per gli enti non commerciali in generale; l'unica differenza è data dal fatto che il regime forfettario di cui all'art. 80 del CTS, può essere applicato anche ai soggetti che si trovano in contabilità ordinaria in quanto hanno superato i limiti previsti dall'art. 18 del DPR n. 600/1973, il quale prevede che possono accedere alla contabilità semplificata i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente non hanno superato l'ammontare di 500 mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 800 mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Va rilevato che la disposizione recata dall'art. 80 del CTS **non** prevede parallelamente regimi di imposizione forfettaria in materia di **IVA**, in ordine alla quale restano applicabili i criteri generali ex DPR n. 633/1972.

In base all'art. 80 del CTS, il reddito d'impresa si determina forfettariamente applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio **delle attività di interesse generale e diverse** di cui agli artt. 5 e 6 del CTS, quando svolte con modalità commerciali, i seguenti coefficienti di redditività differenziati per tipo di attività (prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi:

#### **a) Attività di prestazioni di servizi:**

- 1- ricavi fino a 130 mila euro, coefficiente del 7%;
- 2- ricavi da 130.001 a 300 mila euro, coefficiente del 10%;
- 3- ricavi oltre 300 mila euro, coefficiente del 17%.

#### **b) Altre attività**

- 1- ricavi fino a 130 mila euro, coefficiente del 5%;
- 2- ricavi da 130.001 a 300 mila euro, coefficiente del 7%;
- 3- ricavi oltre 300 mila euro, coefficiente del 14%.

Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi (comma 2 dell'art. 80 CTS). Al reddito determinato applicando i suddetti coefficienti si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa: plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi e proventi immobiliari.

L'opzione va esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

Gli ETS che esercitano l'opzione sono esclusi dall'applicazione degli indici di affidabilità - **ISA** - di cui all'art. 9-*bis* del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

### **Regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale – APS – e per le Organizzazioni di Volontariato - OdV –**

Particolari disposizioni recate dall'art. 86 del CTS, riguardano gli enti in argomento.

#### **Regime forfettario Legge 16 dicembre 1991, n. 398**

Il CTS reca alcune disposizioni modificative dell'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo di cui alla Legge n. 398 del 1991.

In particolare, il CTS prevede, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disapplicazione del regime in argomento per gli ETS e l'abrogazione delle norme agevolative di cui alla stessa Legge n. 398, alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro-loco, nonché alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danze popolari legalmente costituite senza fine di lucro (art. 102, comma 2, lett. e) ed f) CTS).

Pertanto, le nuove disposizioni decorrono, per gli enti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2026, mentre per gli enti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare decorreranno dal giorno successivo alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (ad es. se il periodo d'imposta decorre dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, l'associazione potrà godere del regime forfettario ex Legge n. 398/1991, fino al 30 giugno 2026).

**Quindi, successivamente a tali termini, il regime della Legge n. 398/1991 non trova più applicazione in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di ETS iscrivendosi al RUNTS, mentre continua a trovare applicazione per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro che non assumeranno la qualifica di ETS.**

#### **Le disposizioni in materia di IVA contenute nel CTS**

Il CTS ha introdotto per gli enti iscritti nel RUNTS una nuova disciplina fiscale che riguarda principalmente le imposte sui redditi. L'art. 79 del CTS ha introdotto un nuovo principio di non commercialità riservato limitatamente alle attività di interesse generale – art. 5 del CTS – e riguardante esclusivamente le imposte sui redditi, mentre **ai fini IVA non è prevista una parallela disciplina fiscale**. Pertanto, ai fini dell'assoggettamento all'IVA delle attività svolte dagli ETS (attività di interesse generale – art. 5 – e attività diverse – art. 6 –, nonché attività di raccolta fondi) deve farsi ricorso ai criteri dettati dal DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

Soltanto per **APS e OdV** è introdotto ai fini IVA un regime forfettario specifico. Inoltre, con l'art. 102, comma 2, del CTS è disposta l'abrogazione delle disposizioni di favore per le **ONLUS** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Dal periodo d'imposta successivo le stesse hanno la possibilità di accedere al regime fiscale in favore degli ETS nel rispetto delle condizioni previste dal CTS. Anche per le **imprese sociali** iscritte al RUNTS è previsto un particolare trattamento fiscale.



Roma, 9 marzo 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 36**

**Oggetto - Legge n. 49 del 28 febbraio 2026, di conversione del D. L. 31 dicembre 2025, n.200 – (Decreto Milleproroghe 2026)**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 9-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 9 – 2026

#### **Oggetto - Legge n. 49 del 28 febbraio 2026, di conversione del D. L. 31 dicembre 2025, n.200 – (Decreto Milleproroghe 2026)**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2026, è stata pubblicata la Legge n. 26, del 27 febbraio 2026, di conversione del Decreto Legge n. 200, del 31 dicembre 2025 (Decreto Milleproroghe 2026).

La Legge di conversione in oggetto non reca disposizioni per lo sport dilettantistico, se non, marginalmente, quella di confermare il disposto dell'art. 4 del D. L. n. 200/2025, con il quale è stata rinviata di un anno – al 1° gennaio 2027 – l'entrata in vigore dei nuovi Testi Unici Tributari in materia di sanzioni, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, imposta di registro e altri tributi indiretti.

Ciò in quanto sono in corso di predisposizione i Decreti correttivi e integrativi della riforma fiscale; pertanto, si è ritenuto opportuno rinviare al 1° gennaio 2027 l'emanazione di Testi Unici che dovranno tenere conto anche delle disposizioni in via di approvazione.

Come riportato con la Circolare LND n. 26 del 5 gennaio 2026, il rinvio interessa anche lo sport dilettantistico dal momento che il Decreto Milleproroghe, all'art. 4, comma 4, prevede che all'art. 243, comma 1, del T. U. in materia di versamenti e riscossioni, di cui al D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, le parole "1° gennaio 2026", sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2027".

L'art. 243 del succitato T. U. prevedeva l'entrata in vigore al 1° gennaio 2026 dell'intero D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, il cui **art. 241, al comma 1, lett. cc), stabiliva l'abrogazione dell'intero art. 25 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999.**

Detto art. 25, tra l'altro, prevede al **comma 1**, l'obbligo per le ASD e SSD che erogano compensi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, di operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata dal primo scaglione di reddito dall'art. 11 dello stesso TUIR.

**Il successivo comma 2 dell'art. 25**, nel testo sostituito dall'art. 37, comma 2, lett. a), punto 2, della Legge n. 342, del 21 novembre 2000, prevede che per le ASD che si avvalgono della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, **non concorrono a formare il reddito imponibile** per un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore ad euro 51.645,69: **a)** i proventi realizzati dalle Associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; **b)** i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

**L'abrogazione dell'intero comma 25** avrebbe recato notevoli disagi alle ASD e SSD, **ma con l'art. 18, comma 4, lett. dd), del D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, sono state apportate allo stesso D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, tra l'altro, le seguenti modificazioni:**

**2) -alla lettera cc), dopo le parole "articolo 25" sono inserite le parole "comma 1".**

Pertanto, vengono abrogate – ma l'abrogazione subisce il rinvio al 1° gennaio 2027 – le disposizioni del **solo comma 1**, sopra riportate, dell'art. 25, dal momento che con il D. Lgs. n. 36/2021 è stata soppressa la disciplina relativa ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m).

**Restano, invece, in vigore le disposizioni del comma 2 del medesimo art. 25.**



Roma, 30 marzo 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 37**

Oggetto: Decreto - Legge n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 10 – 2026

#### **Oggetto: Decreto - Legge n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, è stato pubblicato il Decreto Fiscale n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Il Decreto interessa lo sport dilettantistico per le disposizioni di cui all'art. 9, il quale prevede che per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300,00 euro complessivi.

Detto art. 9 è così formulato:

“Sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente Decreto **fino al 31 dicembre 2026**, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme erogate sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

Il richiamato art. 36, comma 6-quater, comma secondo, del D. Lgs. n. 36/2021 stabilisce che le somme versate ai tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte del CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973. *Detto comma 6-quater è stato aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2022.*

Con l'art. 14, comma 2-quater, del Decreto 30 dicembre 2023, n. 213 – Decreto Milleproroghe - convertito dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, venne stabilito che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto (*24 febbraio 2024*) **al 31 dicembre 2024**, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

La norma introdotta con l'art. 14, comma 2-quater, del Decreto n. 213/2023, prevedeva una limitazione temporale all'erogazione dei premi, stabilendone l'esenzione dalla ritenuta soltanto per quelli erogati fino al 31 dicembre 2024.

Con l'art. 9 del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, **detto termine del 2024 è stato prorogato al 31 dicembre 2026.**

Sull'argomento si fa rinvio anche alla Circolare LND n. 17 del 3 ottobre 2025, con la quale è stato riportato il contenuto di una Risposta - n. 14 del 30 settembre 2025 - fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una istanza di consulenza giuridica, che ha posto diversi quesiti in materia di disciplina dei premi nell'ambito dilettantistico e, in particolare, si fa rinvio ai chiarimenti dell'Agenzia in merito al quesito n. 4.

Si riportano, di seguito, alcune delle altre disposizioni emanate con il D. L. n. 38/2026, che possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

#### **Art. 1 – Operazioni permutative**

E' modificata la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l'applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.

#### **Art. 2 -Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati**

Sono aggiornati i riferimenti normativi relativi al regime fiscale dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

#### **Art. 5 – Rinvio contributo spedizioni**

L'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150,00 euro, è differita al 1° luglio 2026.

#### **Art.8 – Credito d'imposta per le imprese**

Il Decreto introduce una misura di sostegno alle imprese che prevede un contributo sotto la forma di credito d'imposta pari al 35% dell'importo richiesto, destinato alle imprese che hanno presentato comunicazioni per l'investimento.

#### **Art. 12 – Imposta di bollo**

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100,00 a 118,00 euro.



Roma, 2 aprile 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

## **CIRCOLARE N° 38**

**Oggetto: Trattamento fiscale premi ex art. 36, comma 6-quater, D. Lgs. n. 36/2021**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 11 – 2026

#### **Oggetto: Trattamento fiscale premi ex art. 36, comma 6-quater, D. Lgs. n. 36/2021**

A parziale modifica della Circolare LND n. 37 del 30 marzo 2026, concernente l'art. 9 del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, si riportano le disposizioni relative al trattamento fiscale delle somme versate, ex art. 36, comma 6-*quater*, del D. Lgs. n. 36/2021, ai tesserati in qualità atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte del CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che, ai sensi dello stesso comma 6-*quater* - *aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2022* - sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 e, pertanto, sono assoggettate a ritenuta alla fonte.

Con l'art. 14, comma 2-*quater*, del D. L. 30 dicembre 2023, n. 213 – “Milleproroghe 2023” – convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, è stato stabilito che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-*quater*, del D. Lgs. n. 36/2021, **versate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 213/2023 (29 febbraio 2024) al 31 dicembre 2024, non si applicano** le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto **non supera l'importo di 300,00 euro**; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta alla fonte.

La norma introdotta con l'art. 14, comma 2-*quater*, del D. L. n. n. 213/2023, pertanto, ha previsto, rispetto alla disposizione del comma 6-*quater*, dell'art. 36 del D. Lgs. n. 36/2021, una limitazione temporale all'erogazione dei premi in argomento, stabilendone **l'esenzione dalla ritenuta soltanto per quelli versati dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024.**

Con il D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, recante il TUVR – Testo Unico Versamenti e Riscossione – la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2026, è stato disposto, **all'art. 45, comma 9**, che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-*quater*, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, **versate** agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive **dalla data del 29 febbraio 2024**, non si applica la ritenuta alla fonte prevista dal comma 2 (*dello stesso art. 45 -20%*) se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.

La disposizione, **in vigore dal 1° gennaio 2026**, in sostanza esonerava dalla ritenuta i premi in argomento inferiori complessivamente a 300,00 euro **versati a far tempo dal 29 febbraio 2024** lasciando, però, scoperto il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre dello stesso 2025. Inoltre, l'entrata in vigore del succitato D. Lgs. n. 33/2025, è stata prorogata al **1° gennaio 2027** dall'art. 4 del D. L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge n. 49, del 28 febbraio 2026, con la conseguenza che l'esonero dalla ritenuta sui premi in argomento non tornava applicabile nemmeno per il 2026.

**Peraltro, il comma 9 dell'art. 45, è stato abrogato dall'art. 18, comma 4, lett. h), 2, del D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.**

Infine, con l'art. 9 del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, è stato stabilito che le somme di cui all'art. 36, comma 6-*quater* del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, versate dalla data di entrata in vigore del Decreto – **28 marzo 2026 – fino al 31 dicembre 2026**, sono esonerate dalla ritenuta se l'importo delle somme stesse non supera i 300,00 euro.

In conclusione, dall'esame delle riportate disposizioni sembra potersi concludere che la ritenuta alla fonte (20%) non è applicabile alle somme – non superiori complessivamente a 300,00 euro annui - versate a titolo di premi, ex art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 e dal 28 marzo al 31 dicembre 2026, per poi essere resa strutturale dal 1° gennaio 2027.

Per quanto riguarda l'annualità 2025, si riporta sinteticamente il contenuto della Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad istanza di interpello n. 265, del 17 ottobre 2025, peraltro fornita in data precedente l'abrogazione dell'art. 45, comma 9, del D. Lgs. n. 33 del 26 marzo 2025.

*Va applicata per il periodo d'imposta 2025, la previsione di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36 /2021, assoggettando i premi a ritenuta a norma dell'art. 30, del DPR n. 600/1973, indipendentemente dall'entità del premio erogato (salvo successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio sociale 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300,00 euro).*

Sull'argomento, per completezza di trattazione, si fa rinvio anche alla Circolare LND n. 17 del 3 ottobre 2025, con la quale è stato riportato il contenuto della Risposta n. 14 del 30 settembre 2025, fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una istanza di consulenza giuridica richiesta dal CONI, che ha posto diversi quesiti in materia di disciplina dei premi nell'ambito dilettantistico e, in particolare, si fa rinvio ai chiarimenti dell'Agenzia stessa in merito al quesito n. 4.